

4078



Roma, 12:4 GIU, 2019

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo



All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. N. 171368/2019

Rif. Prot. Entrata N 0171094/2019

Risposta a nota n.

S E D E

OGGETTO: AS 1354. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Relazione tecnica passaggio.

È stato esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2019 e trasmesso al Senato della Repubblica per il relativo esame.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009, la relazione tecnica positivamente verificata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3) al provvedimento in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione tecnica

Articolo 1

(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)

La disposizione prevede la proroga della disciplina del super ammortamento (130 per cento) per gli investimenti complessivi effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020. L'agevolazione si applica sulla base delle disposizioni previste dalla norma della legge n.208 del 2015, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare la maggiorazione solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.

La stima è stata effettuata elaborando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) presentate dai contribuenti nell'anno 2018 e riferite all'anno d'imposta 2017.

L'ammontare investito è stato, pertanto, maggiorato del 30 per cento, considerando un periodo di ammortamento di 7 anni, nel rispetto del tetto dei 2,5 milioni di euro.

Rispetto agli importi così ricostruiti, è stato stimato che la quota parte degli investimenti annuali, attribuibile ad acquisti effettuati nel secondo trimestre dell'anno, corrispondano al 90 % dell'importo totale.

Si riportano di seguito gli effetti di gettito nelle distribuzioni per competenza e cassa (con acconto IRES del 75 per cento):

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripristino del superammortamento (130 per cento) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, fino alla consegna al 30 giugno 2020, con il tetto a 2,5 milioni di euro.	-73,5	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-73,5	0	0	0

Milioni di euro

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripristino del superammortamento (130 per cento) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, fino alla consegna al 30 giugno 2020, con il tetto a 2,5 milioni di euro.	0	-128,6	-202,1	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-18,4	55,1	0

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Articolo 2

(Revisione mini-IRES)

La disposizione prevede, in sostituzione della agevolazione IRES al 15 per cento (di cui ai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018), l'applicazione dell'aliquota IRES agevolata pari al 22,5 per cento per l'anno di imposta 2019, al 21,5 per cento per il 2020, al 21 per cento **per il 2022 e al 20 per cento dal 2023** solo sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto a esclusione delle Banche. Nei diversi anni l'utile agevolato tiene conto delle variazioni negative del patrimonio netto. La disposizione è stata valutata anche per i contribuenti IRPEF interessati dalla modifica normativa.

Ai fini della stima sono stati analizzati i dati relativi agli utili reinvestiti in azienda (utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili); tali utili, nei limiti del reddito imponibile, sono stati assoggettati all'aliquota agevolata IRES; le eccedenze sono riportabili negli esercizi successivi. Sulla base delle elaborazioni dei dati dell'anno di imposta 2017, nel 2019 sono stati stimati utili reinvestiti per circa 83,4 miliardi di euro, di cui circa 64,5 miliardi di euro nei limiti del reddito imponibile e quindi agevolabili. La stima degli utili agevolabili per gli anni successivi è stata ottenuta simulando l'andamento del patrimonio netto e delle eccedenze sull'universo dei contribuenti interessati nel triennio di imposta 2015-2017. E' stata rilevata una riduzione media del 28 per cento e un utilizzo di eccedenze che incrementa l'agevolazione di circa il 10 per cento l'anno in maniera cumulata. Tali variazioni sono state applicate sugli effetti di gettito degli anni successivi al 2019.

Per quanto riguarda le imprese rientranti in un consolidato fiscale, l'imponibile agevolato è stato individuato applicando il rapporto tra il reddito agevolato e il reddito complessivo apportato al gruppo. Attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES, basato sui primi dati provvisori per l'anno di imposta 2017, per ogni singolo contribuente sono stati simulati gli effetti dell'agevolazione proposta e, in base all'incidenza degli incrementi di capitale validi ai fini del rendimento ACE dei contribuenti IRPEF sul medesimo valore dei contribuenti IRES (9,1 per cento), si è stimato anche l'effetto per i contribuenti IRPEF.

Di competenza si stima una perdita di gettito complessiva come di seguito indicata:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-906,2	-1.199,6	-1.580,6	-1.844,1	-2.107,5	-2.107,5
IRPEF	-82,7	-109,5	-144,3	-168,3	-192,4	-192,4
Totale	-988,9	-1.309,1	-1.724,9	-2.012,4	-2.299,9	-2.299,9

Milioni di euro

Si riportano di seguito gli effetti di cassa, con un acconto IRES e IRPEF del 75 per cento:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-1.585,9	-1.419,7	-1.866,4	-2.041,7	-2.305,1	-2.107,5
IRPEF	0	-144,8	-129,6	-170,4	-186,4	-210,4	-192,4
Totale	0	-1.730,6	-1.549,3	-2.036,8	-2.228,0	-2.515,5	-2.299,9

Milioni di euro

La normativa proposta sostituendo l'agevolazione IRES (c.d. Mini IRES al 15 per cento) prevista in sede di Legge di Bilancio 2019 produce sul Bilancio dello Stato gli effetti come di seguito descritto.

Gli andamenti di cassa indicati nella Legge di Bilancio sono i seguenti:

Cassa RT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-1715,4	-1592,6	-1942,5	-2292,4	-2030,0	-2030,0
IRPEF	0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9	-274,9
Totale	0	-1947,7	-1808,2	-2205,5	-2602,8	-2304,9	-2304,9

Milioni di euro

Gli effetti differenziali rispetto a quanto già indicato nella relazione tecnica originaria, pertanto, sono i seguenti:

Cassa differenziale	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	129,6	172,9	76,1	250,8	-275,1	-77,5
IRPEF	0	87,5	86,1	92,7	124,0	64,4	82,5
Totale	0	217,1	259,0	168,8	374,8	-210,7	5,0

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Articolo 3

(Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi)

La disposizione stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 50 per cento nell'anno di imposta 2019, del 60 per cento negli anni 2020-2021 e del 70 per cento dal 2022 **e totalmente deducibile dal 2023**.

Ai fini della stima, sono stati estratti i dati dichiarativi IRES/IRPEF (Società di Capitali, Società di Persone, Persone Fisiche ed Enti non Commerciali – Unico 2017, anno di imposta 2016) ed è stata individuata la variazione in diminuzione relativa alla quota deducibile (20 per cento) dell'IMU sugli immobili strumentali per un importo di circa 930 milioni di euro. Attraverso l'utilizzo del modello reddito di impresa, è stato valutato l'effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, stimando il passaggio della deducibilità dal 20 per cento al 40 per cento dal 2019.

Considerando la quota di IMU deducibile al 20 per cento rilevata dalle dichiarazioni dei redditi 2017 (930 milioni di euro), la deducibilità prevista a legislazione vigente (Legge di Bilancio 2019 - 40 per cento) è stimata in circa 1.860 milioni di euro. La normativa proposta renderebbe deducibile un ulteriore 10 per cento nel 2019, un ulteriore 20 per cento negli anni 2020-2021 e un ulteriore 30 per cento dal 2022 **ed infine un ulteriore 60 per cento dal 2023 che determina la totale deducibilità dell'IMU**. Si riporta di seguito l'ammontare della perdita di gettito di competenza:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-63,2	-126,4	-126,4	-189,6	-379,2	-379,2
IRPEF	-18,9	-37,8	-37,8	-56,7	-113,4	-113,4
Addizionale regionale	-1,0	-2,0	-2,0	-3,0	-6,0	-6,0
Addizionale comunale	-0,4	-0,7	-0,7	-1,1	-2,2	-2,2
Totale	-83,5	-166,9	-166,9	-250,35	-500,8	-500,8

Milioni di euro

L'andamento finanziario di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75 per cento e del 30 per cento per l'addizionale comunale risulta:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-110,6	-173,8	-126,4	-237	-521,4	-379,2
IRPEF	-33,1	-52	-37,8	-70,9	-155,9	-113,4
Addizionale regionale	-1	-2	-2	-3	-6	-6
Addizionale comunale	-0,5	-0,8	-0,7	-1,2	-2,5	-2,2
Totale	-145,2	-228,6	-166,9	-312,1	-685,8	-500,8

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Articolo 3-bis.

(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

Relativamente al comma 1, la prevista abrogazione della sanzione per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga determina una potenziale perdita di entrate al bilancio dello Stato di circa 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stimato sulla base dei versamenti eseguiti nel 2018.

Nel 2019, primo anno di applicazione della disposizione in esame, si stima che la perdita di gettito

si cifri in 0,9 milioni di euro.

Per quanto attiene al comma 2 l'eliminazione dell'obbligo di stampa dei modelli dichiarativi comporterebbe un risparmio per l'Agenzia delle entrate che, prudenzialmente, non viene quantificato e sarà registrato a consuntivo.

Articolo 3-ter

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

La disposizione in esame differisce il termine per la dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno dell'anno successivo al 31 dicembre (sempre dell'anno successivo) a quello in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Non si ascrivono effetti finanziari considerato che non risultano variati i termini ordinari per il versamento e che già a legislazione vigente la dichiarazione è effettuata nell'anno successivo all'inizio del possesso dell'immobile.

Articolo 3-quater

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

La disposizione in esame elimina l'obbligo di attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 3 - lett.0a), del D.L. n. 201/2011 per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU in caso di comodati tra parenti in linea retta. Viene inoltre previsto che ai fini dell'agevolazione per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (con la riduzione dell'aliquota al 75%) il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione.

Al riguardo si evidenzia che la presente disposizione non modifica i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni suindicate e quindi non si rilevano effetti sul piano del gettito ordinario.

Articolo 3-quinquies

(Redditi fondiari percepiti)

La disposizione modifica l'articolo 26 del TUIR al fine di stabilire – in sostanza - che i canoni relativi agli immobili locati ad uso abitativo sono assoggettati all'IRPEF solo se percepiti, con ciò superando l'attuale disciplina in base alla quale la tassazione prescinde dall'effettivo percepimento dei canoni e viene meno solo in caso di accertato (attraverso un provvedimento giurisdizionale) mancato percepimento dei canoni relativi alla locazione dell'immobile ad uso abitativo. Il comma 2 della proposta stabilisce che le nuove disposizioni hanno effetto a partire dai contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, mediante elaborazioni sulla base delle dichiarazioni delle persone fisiche presentate nel 2017, si stima che l'ammontare di canoni per locazioni non percepiti in tutto o in parte siano circa 180,9 milioni di euro, di cui 116,4 milioni di euro a tassazione ordinaria e 64,5 milioni di euro a cedolare secca. Inoltre l'ammontare di rendita relativa agli immobili in esame che sarà assoggettata ad Irpef è stimato in circa 31,3 milioni di euro.

Considerando una durata media dei contratti di 4 anni, si ipotizza che gli sfratti relativi ai nuovi contratti siano annualmente circa il 25 per cento dei suddetti ammontari. Si ipotizza, inoltre, una durata media del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto di circa 2 anni e che, alla fine del procedimento, le imposte versate per i canoni non percepiti vengano restituite sotto forma di credito d'imposta.

Si riporta di seguito l'andamento finanziario a decorrere dal 2020:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------	------	------

IRPEF	-5,9	-19,7	-20,9	-17,4	-7,9	-1,2	0	0
Addizionale regionale	0	-0,3	-0,9	-0,7	-0,4	0,1	0	0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,4	-0,2	-0,1	0,1	0	0
Cedolare	-3,2	-6,6	-17,1	-10,2	-10,2	-3,4	6,8	0
Totale	-9,1	-26,7	-39,3	-28,5	-18,6	-4,4	6,8	0

in milioni di euro

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 3-sexies
(Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023)

La disposizione in esame si rende necessaria al fine di mettere a regime la revisione delle tariffe dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, garantendone il relativo finanziamento ai fini della copertura sui saldi di finanza pubblica e la vigenza oltre la predetta data e, pertanto, evitando che, con effetto dal 1° gennaio 2023, entri in vigore un sistema tariffario comportante un incremento del costo del lavoro e una rideterminazione in senso riduttivo delle prestazioni rispetto ai miglioramenti previsti nell'ambito della revisione tariffaria deliberata per il triennio 2019-2021. Viceversa ciò si verifica per l'anno 2022, per il quale, non essendo previsto il relativo finanziamento, trovano applicazione tariffe e premi più elevati e vengono riconosciute prestazioni inferiori a quelle riconosciute per gli anni 2019-2021 e, a seguito della disposizione in esame, dal 2023.

Sulla base delle valutazioni effettuate da INAIL dalla disposizione conseguono le sotto riportate minori entrate contributive e maggiori prestazioni.

Alla relativa compensazione sui saldi di finanza pubblica (in particolare indebitamento netto e fabbisogno) si provvede in parte per effetto della maggiori entrate conseguenti dalla disposizione in termini di effetto indotto fiscale per una minore corresponsione di contributi/premi da parte delle aziende e in parte mediante riduzione di autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente.

	(valori in mln di euro)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Minori entrate contributive (lordo fisco)	(da finanziare)	506	515	524	533	543	553	563	573	583
Maggiori oneri per prestazioni	(da finanziare)	124	125	126	127	128	129	130	131	132
Totale effetti negativi da compensare		630	640	650	660	671	682	693	704	715
Compensazione su indebitamento netto e fabbisogno										
Effetto fiscale indotto		0	186	109	112	113	116	117	120	121
Riduzione autorizzazione di spesa FISPE		26								
Riduzione autorizzazione di spesa art. 1, comma 256 della legge n. 145/2018		604	454	541	548	558	566	576	584	594
Totale compensazione		630	640	650	660	671	682	693	704	715
Effetto complessivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

La disposizione in esame, infine, abroga le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1126, della legge n. 145/2018 all'articolo 10 del DPR n. 1124/1965 nonché all'articolo 142 del Dlgs n.

209/2005 in materia di surroga assicurativa INAIL, in attesa di una rivisitazione complessiva dell'istituto. Dall'abrogazione non discendono effetti finanziari, in quanto l'intervento operato con la legge di bilancio 2019, avendo la finalità di risolvere divergenze interpretative, non era accompagnato da alcuna stima dei relativi effetti, i quali, peraltro, sono difficilmente quantificabili per l'incertezza del contenzioso.

Articolo 4 (Modifiche alla disciplina del Patent box)

Ai fini di semplificare le procedure di fruizione dell'agevolazione *Patent Box* e di ridurre in misura significativa i costi di *compliance* per i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria, la disposizione in esame introduce la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione, sostituendo l'attuale procedura che prevede, invece, in determinati casi, la presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e un successivo confronto con l'Amministrazione Finanziaria sulla determinazione dell'ammontare dell'agevolazione (procedura di *ruling*).

La disposizione proposta, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi determina effetti finanziari correlati alla diversa tempistica della fruizione dell'agevolazione.

Secondo la tempistica vigente per le istanze già presentate dai contribuenti per gli anni 2015-2018, la fruizione dell'agevolazione sarebbe avvenuta gradualmente negli anni 2019-2022, sulla base della conclusione degli accordi in corso. A regime la fruizione avverrebbe con un lasso temporale medio di tre anni rispetto all'annualità di riferimento.

La disposizione, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi non determina effetti finanziari, in considerazione della sostanziale coincidenza della tempistica di erogazione del beneficio già prevista a legislazione vigente i cui effetti sono pertanto già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda le agevolazioni *patent box* relative alle annualità successive, la misura comporta un recupero in termini di cassa, prudenzialmente non stimato, in considerazione della circostanza che, per effetto dell'accelerazione progressiva che sarebbe stata impressa alle procedure di *ruling* a regime, l'esame delle istanze si sarebbe concluso entro l'esercizio successivo a quello di presentazione.

Va segnalato, infine, che la nuova procedura di fruizione dell'agevolazione, oltre a ridurre significativamente i costi di *compliance* per i contribuenti e per l'Amministrazione, prevede, ai fini di evitare fruizioni indebite, efficaci sistemi di controllo e sistemi sanzionatori nel caso di comportamenti irregolari.

Articolo 4-bis. (Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

Il comma 1, nel confermare il principio secondo il quale al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione, prevede, tuttavia, la possibilità di chiedere documenti ai fini della verifica delle detrazioni d'imposta o della deducibilità di oneri, nei casi in cui i requisiti soggettivi non emergano dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria ovvero quando gli elementi di informazione in possesso dell'Agenzia delle entrate non sono conformi a quelli dichiarati dal contribuente. In questi casi, infatti, si ritiene che sia opportuno attivare un confronto con il contribuente e il suo CAF/professionista, per consentirgli di dimostrare la correttezza della dichiarazione.

Il comma 2 prevede il solo slittamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni, fermi restando gli ordinari termini di versamento dell'acconto e del saldo delle imposte. Ambedue le disposizioni non producono effetti per il bilancio dello Stato.

Articolo 4-ter
(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

La norma, di carattere procedurale, non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-quater
(Semplificazioni in materia di versamento unitario)

I commi da 1 a 3 della disposizione in commento prevedono che alcune tipologie di tributi, attualmente pagati tramite bollettino di conto corrente postale, saranno versati tramite modello F24. Si tratta, in particolare, delle tasse di CC.GG, delle tasse scolastiche, nonché dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF versate da alcune categorie residuali di enti pubblici.

La proposta normativa consente di ridurre il numero di bollettini e le commissioni corrisposte a Poste Italiane per ciascuno di essi, ma nello stesso tempo aumenta il numero di modelli F24 ricevuti e di conseguenza le commissioni riconosciute agli intermediari del sistema F24 per ciascuna delega di pagamento.

In proposito, si precisa che il numero di modelli F24 non aumenterà a causa dell'estensione ai versamenti effettuati per IRAP e addizionale regionale IRPEF da parte di talune categorie residuali di enti pubblici, in quanto gli stessi enti già utilizzano il modello F24 per effettuare altri versamenti alle medesime scadenze, nei quali, quindi, inseriranno anche i pagamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF.

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzate le variazioni delle commissioni e il conseguente effetto netto:

<i>Tipo bollettino</i>	<i>Riduzione n. bollettini annui</i>	<i>Commissione unitaria</i>	<i>Riduzione commissioni totali annue</i>
<i>Tasse CC.GG. e tasse scolastiche</i>	<i>2 milioni</i>	<i>0,21 euro</i>	<i>0,42 mln</i>
<i>IRAP e add.le reg.le IRPEF</i>	<i>0,1 milioni</i>	<i>0,45 euro</i>	<i>0,045 mln</i>
		<i>Totale commissioni risparmiate su bollettini</i>	<i>0,465 mln (A)</i>

<i>Incremento annuo modelli F24</i>	<i>Commissione media</i>	<i>Incremento commissioni F24 totali annue</i>
<i>2 milioni</i>	<i>1 euro</i>	<i>2 mln (B)</i>

<i>Maggiori oneri netti</i>	<i>1,535 mln</i>	<i>(B)- (A)</i>
-----------------------------	------------------	---------------------

Il predetto onere annuo decorre dal 2020.

Il comma 4 della proposta normativa incide sugli aspetti procedurali del versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, senza modificarne le scadenze e l'ammontare del debito d'imposta.

Per quanto riguarda l'adeguamento delle procedure si fa presente che lo stesso può essere effettuato nell'ambito della convenzione quadro con il partner tecnologico So.Ge.I. S.p.a..

Nell'ambito delle procedure, fermo restando che la disposizione rinvia a un decreto per la

ripartizione del gettito tra i comuni, si può ipotizzare un sistema che effettui tale ripartizione sulla base delle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti di imposta, con una metodologia analoga a quella già adottata per la ripartizione dell'IRAP delle attività multimpianto.

In merito alla previsione del versamento cumulativo dell'addizionale comunale all'IRPEF effettuato dai sostituti d'imposta per tutti i comuni di riferimento, si evidenzia che, in considerazione dell'elevata frequenza di tali pagamenti (mensile) e del numero dei comuni coinvolti (circa 8 mila), si ridurrà notevolmente il numero di modelli F24 ricevuti su base annua dal sistema e le conseguenti commissioni riconosciute a banche e Poste per ciascuna delega di pagamento.

In proposito, si rappresenta che, attualmente, l'addizionale comunale IRPEF è versata indicando nel modello F24 il singolo comune cui è destinata, e, quindi i sostituti d'imposta compilano tante righe (una per l'acconto e una per il saldo) quanti sono i comuni in cui sono domiciliati i propri dipendenti. Ciò determina, soprattutto per i sostituti d'imposta di medie e grandi dimensioni, la compilazione di un numero elevato di modelli F24 (e di conseguenza un livello proporzionale di commissioni riconosciute agli intermediari della riscossione), in quanto in un singolo modello F24 possono essere indicate al massimo 4 righe di versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF (e quindi, in definitiva, possono essere inseriti solo i versamenti riferiti a due comuni). Pertanto, nel caso in cui i suddetti versamenti fossero effettuati cumulativamente a livello nazionale (ossia senza specificare nel modello F24 il singolo comune cui si riferiscono), si avrebbe una drastica riduzione del numero di righe compilate e di conseguenza dei modelli F24 trattati.

Allo scopo di stimare la riduzione del numero di modelli F24 trattati dal sistema e la conseguente riduzione delle commissioni riconosciute agli intermediari, sono stati analizzati i versamenti dell'addizionale comunale IRPEF, prendendo a riferimento il mese (es. maggio) in cui sono prevalentemente presenti pagamenti di tale tributo eseguiti dai sostituti d'imposta. Inoltre, l'analisi è stata limitata alle operazioni effettuate tramite i servizi telematici bancari e postali, nei quali la riduzione del numero di righe comporta automaticamente la diminuzione del numero di modelli F24 trattati dal sistema.

I risultati dell'analisi sono stati, quindi, proiettati su base annua, evidenziando risparmi per commissioni riconosciute a banche e Poste (dovuti alla riduzione dei modelli F24) di importo certamente più elevato rispetto ai maggiori oneri della stessa natura derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, che pertanto possono ritenersi più che compensati.

Tuttavia, considerando che gli effettivi risparmi della spesa per commissioni possono essere quantificati solo a consuntivo, prudenzialmente non si ritiene di poter ascrivere, complessivamente, effetti finanziari positivi al presente articolo.

Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-quinquies

(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

Le ipotesi riportate di seguito si basano sull'assunzione che i dati oggi previsti sia nei quadri contabili dei modelli Redditi (PF, SP, SC ed ENC) che nella modulistica ISA, possano essere ricondotti in unico contesto espositivo, attraverso la previsione dell'intera modulistica ISA, non più trattata separatamente dalla dichiarazione dei redditi, ma a tutti gli effetti come quadri della modulistica dei redditi.

Ciò consentirebbe, infatti, di gestire i campi comuni in termini di relazione diretta con altri campi del medesimo modello (quello dei Redditi, per l'appunto), alla stregua di quanto già oggi avviene per i campi oggetto di riporto da altri quadri intercalari (ad es., buona parte dei campi di

riepilogo dei quadri RN dei modelli Redditi).

Per gestire a livello informatico questa modifica di struttura della modulistica ISA, potrebbero essere ipotizzate diverse soluzioni, differenziate in funzione del diverso grado di integrazione cui si volessero sottoporre i prodotti informatici dell'Agenzia di gestione dell'adempimento dichiarativo.

Di seguito una stima dell'impatto finanziario formulata sentito il partner tecnologico So.Ge.I., basata su un'ipotesi che prevede l'assenza di modifiche dei tracciati informatici esistenti, con impatti limitati unicamente ai prodotti di compilazione dell'Agenzia.

Sulla base di quanto già presente nel piano tecnico di automazione 2019, si può stimare un effetto ulteriore effetto di spesa pari a 500.000 euro per il medesimo anno, per le implementazioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

*Articolo 4-sexies
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)*

La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica.

*Articolo 4-septies
(Conoscenza degli atti e semplificazione)*

La disposizione, per una migliore attuazione dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente, modifica l'articolo 6 della legge n. 212 del 2000, prevedendo che l'amministrazione finanziaria è tenuta a diffondere i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, non oltre sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Viene inoltre previsto che i modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

La norma di semplificazione non determina effetti sul bilancio dello Stato.

Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Articolo 4-octies.
(Obbligo di invito al contraddittorio)*

La disposizione non ha effetti finanziari. Reca, infatti, una nuova modalità di avvio del procedimento di accertamento con adesione previsto dal dlgs. n. 218/1997. Tale soluzione, inoltre, non richiede nuovi investimenti informatici in quanto si inserisce in un processo già esistente e consolidato. Infine, il termine per l'entrata in vigore della disposizione (applicabile agli atti emessi dal 1° luglio 2020) consente di programmare le attività degli uffici tenendo conto dei più ampi tempi per l'accertamento, anche in previsione degli obiettivi dei quali l'Agenzia deve garantire il raggiungimento. La nuova disposizione avrà effetti positivi in termini di sostenibilità della pretesa tributaria, in quanto nella motivazione degli atti si terrà conto anche degli elementi e dei documenti eventualmente forniti dal contribuente in sede di contraddittorio obbligatorio.

In ogni caso, eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-novies
(Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

La disposizione proposta, per la sua natura meramente interpretativa di una disposizione di legge già in vigore (art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016), non è idonea a produrre effetti negativi sulla finanza pubblica. Per converso, tale norma impedisce che il gettito da ruolo, atteso a legislazione vigente, possa essere pregiudicato da interpretazioni diverse del citato art. 1, comma 8, che impediscano, di fatto, all'Agenzia delle entrate – Riscossione di tutelare in sede giudiziale, i crediti pubblici ad essa affidati in riscossione.

Articolo 4-decies
(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

La disposizione prevede che l'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1, lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del medesimo articolo 13. La proposta di natura interpretativa, che si applica per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è conforme alle indicazioni di prassi già fornite dall'Agenzia medesima e pertanto non produce effetti sul gettito in quanto i comportamenti dei contribuenti e degli uffici sono già conformi a detta previsione.

Articolo 5
(Rientro dei cervelli)

La disposizione rafforza le misure agevolative per i soggetti che aderiscono al regime degli impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all'articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010.

Inoltre, la disposizione modifica la disciplina agevolativa fiscale prevista dall'articolo 5 per i rapporti tra società e sportivi professionisti, prevedendo che i redditi di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 (Rientro dei cervelli), per i rapporti di cui alla legge n. 91/1981, concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare anziché al 30 per cento. A tali rapporti, inoltre, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis. La disposizione, tra l'altro, prevede che l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato in esame comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Ai fini della stima, analogamente a quanto stimato in occasione dell'introduzione del regime agevolato in questione, si ritiene che l'agevolazione in oggetto non produca sostanziali effetti negativi sul gettito fiscale. Infatti si stima che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Inoltre la disposizione prevede al comma 4, lettera c), che possono accedere ai benefici fiscali di cui all'articolo 44 del D.L. n.78 del 2010, risultante dalle modifiche apportate, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 147/2015.

L'articolo 44 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o

equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato

Allo scopo di individuare eventuali casi di abuso delle agevolazioni di cui all'articolo 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), nell'ambito dell'attività di controllo programmate per le persone fisiche, sono state elaborate liste selettive per gli anni d'imposta 2013 e 2014.

Per l'elaborazione delle liste, in relazione ai percettori di redditi da lavoro dipendente, con riferimento a ciascun anno d'imposta a partire dal 2013, si è proceduto all'incrocio tra i campi dichiarativi relativi alla richiesta di fruizione dell'agevolazione e i dati presenti nell'Anagrafe della popolazione residente, individuando i soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione ma non si sono mai cancellati dall'Anagrafe. I soggetti così selezionati sono stati inviati agli uffici per procedere alle verifiche in contraddittorio con la parte al fine di determinare la spettanza dell'agevolazione.

In media, per ogni atto e per ogni annualità è stata accertata una maggiore imposta di circa euro 7.300 e sanzioni per circa euro 6.300. Pertanto, la riscossione media attesa per atto è, al massimo, di complessivi euro 13.600.

Inoltre, considerato, che per la fruizione dell'agevolazione è attualmente essenziale il requisito della cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente e che sono stati forniti chiarimenti in merito sia con la circolare n. 4/E del 2011 che con la circolare n. 17/E del 2017, è ragionevole presumere che per gli anni di imposta successivi al 2013 e 2014, la percentuale di positività dei controlli scenda progressivamente.

Pertanto, si può assumere come percentuale media di positività dei controlli tra il 2013 e il 2016 il valore di circa il 10-20 per cento.

In base a tali assunzioni, tenuto conto che l'agevolazione prevista dall'articolo 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi e, valutati in 2.400 il numero annuo di contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, si stima che per i periodi d'imposta che vanno dal 2013 al 2016 a seguito dello svolgimento dell'attività di controllo sostanziale possano essere riscossi al massimo i seguenti importi:

Periodi d'imposta	N. soggetti controllabili	Percentuale di positività	Numero accertamenti	Somme riscuotibili
2013	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2014	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2015	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2016	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
TOTALE	9.600	10 per cento	960	€ 13.056.000

Pertanto, l'onere annuale calcolabile per gli anni di imposta tra il 2014 ed il 2016 è di circa 3.264.000 euro all'anno per complessivi circa 13 mln per il periodo 2013-2016. Tale onere è stimato per eccesso.

Considerata la tempistica di riscossione degli importi accertati, e in particolare la circostanza che le somme relative al 2013-2016 sarebbero state riscosse nel periodo 2019-2022, la tabella seguente riporta gli effetti finanziari negativi derivanti dall'introduzione della disposizione.

	2019	2020	2021	2022	2023
Effetti finanziari	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	0

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Comma 5-bis. *La disposizione, a parziale modifica dell'articolo 24, comma 4, della Legge n. 240/2010, prevede che anche i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo (contratti triennali non rinnovabili cd. "tenure track") stipulati dalle Università per finalità di ricerca, possano prevedere anche il regime di impegno "tempo definito" e non esclusivamente a "tempo pieno" come attualmente previsto. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

Articolo 5-bis.

(Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

La disposizione intende modificare, l'articolo 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) al fine di:

- *precisare che l'opzione per l'imposta sostitutiva con aliquota del 7 per cento si applica ai redditi di qualunque categoria esclusivamente prodotti all'estero e non anche a quelli percepiti da fonte estera come prevede l'attuale disposizione;*
- *prevedere che l'opzione per l'imposta sostitutiva sia valida per i primi nove (anziché cinque) periodi d'imposta successivi a quello in cui l'opzione diviene efficace;*
- *precisare che gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti oppure cessano al venir meno dei medesimi requisiti; prevedere che gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, salvo che il versamento sia effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.*

Sotto il profilo finanziario la disposizione non produce effetti di gettito in coerenza con quanto valutato nella RT della norma originaria.

Articolo 5-ter

(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

La norma in esame può comportare effetti negativi sul gettito, in quanto vengono ritenuti esenti i redditi da sottoporre a imposizione per gli anni d'imposta dagli anni 2012 al 2019 e percepiti a titolo di contributo per la partecipazione al programma di ricerca "Smart cities and communities and social innovation" di cui all'avviso 84/RIC del 2 marzo 2012, curato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tale esenzione può comportare una perdita di gettito stimabile prudenzialmente nell'ordine di € 548mila (vedasi tabella 1 in calce), tenuto conto della perdita di gettito IRPEF nonché delle relative minori addizionali regionali e comunali.

- *Preliminarmente è stata calcolata una retribuzione massima giornaliera pari a euro 200 per ricercatore applicata a una giornata lavorativa della durata di 8 ore.*
- *Si è quindi proceduto a determinare il numero di giornate lavorative per ciascun anno, sulla base del rapporto tra importo del contributo complessivamente erogato e retribuzione giornaliera sopra indicata.*
- *Sui contributi imponibili erogati per ogni anno è stata poi applicata in via prudenziale un'aliquota media IRPEF pari al 27,5% (stima che tiene conto anche del carico fiscale relativo alle addizionali all'IRPEF)., tenuto conto che si tratta di giovani ricercatori non titolari di altri redditi, le cui aliquote marginali, potenzialmente applicabili, oscillano tra il 23% e il 33% (più relative addizionali).*

- *Inoltre, si è tenuto conto che una parte di essi rientrano nella cosiddetta no tax area. Nella tabella che segue si riporta il dettaglio delle imposte corrispondenti ai contributi che la norma in questione rende esenti, distinti per anno di erogazione del contributo. Si precisa che, con riferimento ai contributi ancora non corrisposti, gli stessi verranno erogati nel corso del 2019, i cui effetti finanziari sono stati inclusi nel computo, come indicato in tabella.*

Aliquota media		2013		2014		2015		2018		2019 (da Erogare)		Totale
No Tax Area	Tot. Erogazioni	Imposte										
	€ 547.090,95		€ 432.347,80		€ 490.721,76		€ 265.845,76		€ 80.237,03			
€ 704.222,27	€ 193.661,12	€ 606.341,57	€ 166.743,93	€ 243.319,20	€ 66.912,78	€ 129.000,47	€ 35.475,13	€ 310.692,49	€ 85.440,43			
Totale erogazioni	€ 1.251.313,22		€ 1.038.689,37		€ 734.040,96		€ 394.846,23		€ 390.929,52		€ 3.809.819,31	
Totale Imposte		€ 193.661,12		€ 166.743,93		€ 66.912,78		€ 35.475,13		€ 85.440,43	€ 548.233,40	

Tabella 1 – Ammontare del totale dei contributi e delle relative imposte IRPEF per gli anni di erogazione

La copertura di tali minori entrate sarà garantita, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MIUR.

L'emendamento non produrrà minori entrate nelle annualità successive all'esercizio finanziario 2019.

Articolo 6 (Modifiche al regime dei forfetari)

Commi da 1 a 3. La disposizione chiarisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori - conseguente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfettario - devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Analogha disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi da euro 65.001 e 100.000.

Alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di meri chiarimenti.

Comma 3-bis. *Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari.*

Articolo 6-bis.

(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfettario)
La disposizione, coerentemente con un'ottica di semplificazione, prevede che gli obblighi informativi previsti dall'articolo 1, comma 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuati escludendo dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione non comporta effetti in termini di gettito in quanto i dati e le informazioni richieste sono già presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate a seguito di comunicazioni effettuate da terze parti ovvero, in mancanza, sono comunicati direttamente dal contribuente come già avviene.

Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

La disposizione prevede che, sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. n. n. 380/2001, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.

La disposizione, inoltre, in relazione ai fabbricati di cui al primo periodo del comma 1, conferma la tassazione in misura fissa per le imposte ipotecarie relative alle iscrizioni ipotecarie e alle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali, così come prevista dall'articolo 333 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Dall'archivio del Registro (anno di imposta 2016) sono stati estratti i trasferimenti di immobili verso i soggetti interessati dalla proposta che risultano circa 5.000 con un valore dichiarato complessivo di circa 840 milioni di euro.

Per poter individuare gli interventi di ricostruzione post demolizione si è calcolato il rapporto tra il numero di immobili dei centri storici (che non possono essere demoliti) e il numero totale degli immobili in Italia. Tale rapporto può essere considerato un indice di “non abbattimento” degli immobili e risulta essere di circa il 33 per cento. Al fine di tener conto anche di tutti gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, la percentuale sopra indicata è stata elevata al 45 per cento; sulla base di queste informazioni, si stima che solo il 55 per cento dei trasferimenti saranno interessati dalla proposta.

Calcolando il gettito a normativa vigente e quello stimato sulla base della disposizione in esame, si ottiene una perdita di circa 40 milioni di euro su base annua fino al 2021.

Per il 2019, considerando la decorrenza da aprile 2019, si stima una perdita di gettito di circa 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Articolo 7-bis.

(Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)
La disposizione in esame prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'esenzione dalla TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice fino a che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. A normativa vigente i fabbricati in esame sono esenti da IMU ma soggetti a TASI con un'aliquota ridotta dell'1 per mille che i comuni possono azzerare o aumentare fino a un massimo del 2,5 per mille.

Con riferimento ai profili di natura finanziaria si rileva che il gettito TASI relativo agli immobili che si vuole esentare è versato mediante modello F24 - codice tributo 3961 che si riferisce al versamento TASI per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale. E' stata quindi effettuata una specifica elaborazione sui dati di gettito TASI (anno di imputazione 2017) riferiti ai soli soggetti con codice ATECO del settore Costruzioni, potenzialmente beneficiari dell'agevolazione proposta: tale gettito ammonta su base annua a circa 29,7 milioni di euro ma include sia le fattispecie che la norma intende esentare (fabbricati merce) sia quelle che resterebbero soggette a

TASI.

Pertanto, per stimare la quota di gettito TASI relativa ai fabbricati che non potrebbero fruire dell'esenzione proposta, è stato preso in esame, per ciascun comune, anche il gettito versato ai fini IMU dove i c.d. "fabbricati merce" risultano già esenti, tenendo ovviamente conto delle diverse aliquote, IMU e TASI, deliberate dai singoli enti. La differenza tra il gettito TASI complessivo dei soggetti prima individuati e il gettito TASI stimato per le fattispecie non esenti (circa il 50%) rappresenta la stima del gettito TASI relativo ai fabbricati agevolati con l'emendamento in esame.

Sulla base della metodologia sopra indicata che considera il gettito corrente, si stima una perdita di gettito ai fini TASI, a decorrere dall'anno 2022, pari a -15 milioni di euro su base annua.

Articolo 7-ter

(Estensione degli interventi agevolativi al settore edile)

L'emendamento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. La disposizione, pertanto, non necessita di copertura finanziaria in quanto si innesta sull'intervento agevolativo già previsto dall'art. 1 del DL. n. 135/2018, che dispone di una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, a valere sulla disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Poiché la norma modifica l'impianto originario del Fondo di Garanzia, sarà necessario notificare alla Commissione europea l'estensione del regime. A ciò si provvederà in sede di predisposizione del decreto ministeriale attuativo.

In merito ai rilievi connessi alle attività del Consiglio di gestione, si evidenzia che la previsione del menzionato decreto attuativo consentirà di assicurare in sede di attuazione la coerenza dell'attività volta all'approvazione del piano di rientro del debito con le competenze e l'operatività del Consiglio.

Si evidenzia infine che in sede attuativa, a fronte della rischiosità delle operazioni, l'accantonamento dovrà essere più alto rispetto ad altre operazioni in rapporto al valore garantito, in ragione della maggiore rischiosità del finanziamento in argomento.

Le condizioni stabilite dalla norma, nondimeno, già consentono di contenere gli elementi di rischio. La natura della nuova garanzia è, infatti, ben diversa da quella della norma vigente in quanto ha carattere sussidiario, intervenendo solo a conclusione delle azioni di recupero poste in essere dal soggetto finanziatore nei confronti della PMI inadempiente e dei suoi eventuali garanti.

Si ribadisce, pertanto, che l'intervento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Sisma bonus)

La disposizione estende i benefici previsti dall'articolo 46-quater del decreto legge n. 50 del 2017 agli immobili situati nelle zone classificate a "rischio sismico 2 e 3". In particolare interviene sulle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La detrazione, pari al 75 per cento o all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro, spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. L'agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Ai fini della quantificazione, l'agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dall'anno 2019 all'anno 2021. La legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima, in assenza di dati specifici, si assume una spesa per interventi in oggetto pari a 120 milioni di euro annui.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-2,7	-31,9	-50,2	-65,7	-54,7	-54,7	-19,0	1,4	21,8	6,5	6,2	2,7	0,5	-1,3	0,0
IRPEF/ IRES	0,0	6,2	3,5	3,5	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,0	0,5	0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-1,3	-23,3	-44,8	-61,7	-57,8	-54,7	-19,0	1,4	21,8	6,5	6,2	2,7	0,5	-1,3	0,0

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Articolo 9

(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

La norma in esame stabilisce che i maggiori o minori oneri, derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano determinati strumenti finanziari, diversi da titoli ed obbligazioni, non concorrano alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. Il comma 2 della disposizione elenca le caratteristiche che tali strumenti devono possedere per rientrare nel campo di applicazione della norma. In particolare viene stabilito che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:

- il valore nominale degli strumenti sia svalutato in modo permanente o temporaneo,
- gli strumenti siano convertiti in azioni,
- venga attivato comunque un meccanismo equivalente ai due punti precedenti,

La disposizione in questione di fatto estende a tutti i settori economici la misura prevista dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 147/2013, che trova applicazione nei confronti dei soggetti finanziari. In sede di valutazione della suddetta norma non sono stati ascritti effetti in considerazione del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari oggetto della norma sono legate alle imprevedibili variazioni dei mercati. In ogni caso si riteneva che tali effetti fossero di trascurabile entità.

Alla disposizione in esame, coerentemente con la valutazione precedente, non si ascrivono effetti finanziari, alla luce anche del fatto che si può ragionevolmente ritenere che tale tipologia di titoli troverà un utilizzo marginale presso gli operatori economici non finanziari.

Articolo 10

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

La norma dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 e antisismici di cui all'articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo sarà recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta di pari ammontare, da utilizzare in

compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Inoltre, i fornitori hanno la facoltà, a loro volta, di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Ai fini della stima si ipotizza che la norma determini un incremento pari all'1 per cento delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e si ipotizza che un ulteriore 1 per cento sia relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente. Applicando i dati e la metodologia utilizzati nelle relazioni tecniche a corredo degli ultimi interventi di proroga delle agevolazioni citate, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno di imposta 2019, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF/IRES	0,8	8,5	9,6	11,8	10,2	10,2	5,7	3,2	0,6	2,5	2,5	-1,9	0,0
Credito	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-14,4	-6,7	-5,6	-3,4	-5,0	10,2	5,7	3,2	0,6	2,5	2,5	-1,9	0,0

In milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Comma 3-bis. La disposizione prevede un'integrazione dei criteri di legge che disciplinano lo strumento di promozione denominato Conto Termico, in particolare intervenendo sugli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del beneficiario.

Segnatamente la norma dispone che il decreto attuativo che regola il funzionamento del meccanismo preveda che, qualora gli interventi oggetto del beneficio riguardino impianti tecnici di edifici pubblici, le condizioni di efficienza energetica degli stessi debbano essere mantenute a prescindere dalla scadenza del contratto di gestione in essere.

Nello specifico ciò deve essere garantito per i contratti di gestione in scadenza entro i cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, tramite l'apposizione di opportune clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

La disposizione, in estrema sintesi, è finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio degli impianti in modo efficiente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse pubbliche in quanto la PA stipulerebbe comunque contratti di gestione degli impianti tecnici, nei quali la manutenzione e il mantenimento delle prestazioni è un requisito minimo.

Comma 3-ter. La disposizione, in relazione alle spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR), dispone che i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Al riguardo, sotto l'aspetto strettamente finanziario, considerando che la stima contenuta nella relazione tecnica a corredo della formulazione originaria dell'articolo 10 è stata effettuata con riferimento a tutte le tipologie di spese per riqualificazione energetica, applicando le modalità di stima ormai consolidate negli anni e che tali modalità si basano sull'ipotesi prudenziale della piena capienza della detrazione nell'imposta dovuta, si stima che l'emendamento in oggetto non produca effetti di gettito ulteriori rispetto a quanto stimato in sede di RT della norma originaria.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

Con la disposizione si intende sostituire l'articolo 1, comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, tale disposizione è volta ad introdurre nuove categorie di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, ai cui acquirenti venga riconosciuto, a seguito di rottamazione di un veicolo di analoga categoria, un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la misura non determina ulteriori oneri erariali rispetto alla norma vigente, in quanto non viene modificato il comma 1063 dell'art. 1 della predetta legge, il quale prevede, per il contributo di cui trattasi, una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2019.

Articolo 11
(Aggregazioni d'impresa)

La disposizione prevede per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate negli anni 2019-2022, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Ai fini della stima, si è proceduto analizzando i dati delle dichiarazioni dei Redditi 2017, anno di imposta 2016, prendendo in considerazione i dati dei quadri:

- RV per analizzare il disavanzo da concambio per la quota imputata ai beni ammortizzabili;
- RQ, per individuare l'imposta sostitutiva pagata sui maggiori valori conseguenti al disavanzo di cui sopra (articolo 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e articolo 176 del Tuir).

Dai dati disponibili è risultato un disavanzo da concambio depurato della parte già affrancata di circa 154 milioni di euro e maggiori valori per circa 88,2 milioni di euro assoggettati ad una imposta sostitutiva per circa 12,2 milioni di euro.

Considerando la proposta normativa per il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio, con l'ipotesi di esenzione fino a 5 milioni di euro, sono stati ricostruiti i maggiori valori oltre tale soglia individuando di conseguenza da un lato minore imposta sostitutiva e dall'altro maggiori valori che si traducono in deduzioni fiscali per maggiori ammortamenti validi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva è risultata inferiore di circa 5,5 milioni di euro. Il disavanzo imputato a beni ammortizzabili riconosciuto fiscalmente come conseguenza della proposta normativa è risultato di circa 94,9 milioni di euro.

Ipotizzando un piano di ammortamento di 5 anni, una aliquota IRES del 24 per cento ed Irap del 4 per cento, gli effetti di competenza sono i seguenti:

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Imposta sostitutiva	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	0	0	0	0	0	0
IRES	-4,6	-9,1	13,7	18,2	22,8	18,2	13,7	-9,1	-4,6	0
IRAP	-0,8	-1,5	-2,3	-3,0	-3,8	-3,0	-2,3	-1,5	-0,8	0
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-5,3	0

	10,8	16,1	21,4	26,7	26,6	21,3	15,9	10,6		
--	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

Milioni di euro

Di cassa, con un acconto del 75 per cento ai fini IRES, dell'85 per cento ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, l'andamento è il seguente:

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-1,6	-3,8	-5,5	-5,5	-3,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	-8,0	-12,5	-17,1	-21,6	-26,2	-14,8	-10,2	-5,7	-1,1	3,4
IRAP	0,0	-1,4	-2,2	-2,9	-3,7	-4,4	-2,4	-1,6	-0,9	-0,1	0,6
Totale	-1,6	-13,2	-20,2	-25,5	-29,1	-32,2	-17,2	-11,8	-6,6	-1,2	4

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Articolo 11-bis

(Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni)

La disposizione intende estendere il c.d. regime di realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR sui conferimenti di partecipazioni - finalizzato a commisurare, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, il valore di realizzo di tali partecipazioni in base all'aumento di patrimonio netto contabile della società conferitaria - anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita. In tali casi, il valore di realizzo delle partecipazioni non viene stabilito, quindi, secondo l'ordinario criterio del valore normale di cui all'articolo 9 del TUIR, bensì in base, come detto, all'aumento di patrimonio netto contabile della conferitaria.

La disposizione, in particolare, intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle partecipazioni è effettuata in società interamente partecipate dal conferente (indipendentemente dalla acquisizione del controllo sulla conferita) e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto la stessa è finalizzata a favorire - in fattispecie limitatissime - all'interno di gruppi perfettamente integrati la riallocazione di partecipazioni qualificate volte ad attuare il mero riassetto della governance.

Articolo 12

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

La norma ha natura procedurale e non comporta, conseguentemente, effetti di gettito.

Articolo 12-bis

(Luci votive)

La disposizione intende inserire le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri tra le attività di commercio al minuto e assimilate, di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, per le quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente, fermo restando l'obbligo di certificazione del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 696 del 1996. La proposta emendativa inoltre, prevede che la stessa si applichi in via retroattiva, a decorrere dal primo gennaio 2019.

Dal punto di vista finanziario, si segnala che la gestione del servizio delle lampade votive rientra

nelle operazioni in relazione alle quali, ai sensi del D.M. 24/10/2000, l'emissione della fattura non è obbligatoria. Posto che il gettito IVA riconducibile a settori per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria non è stato incluso nella quantificazione del recupero di gettito riflessa nella relazione tecnica originaria relativa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica allegata alla Legge di Bilancio 2018, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 12-ter

(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)

*La norma non produce effetti sulle liquidazioni periodiche Iva perché le fatture di un mese, seppure emesse al più tardi entro il 15 del mese successivo, devono partecipare alla liquidazione del mese in cui è stata effettuata l'operazione.
Non si ravvisano, pertanto, effetti sul gettito.*

Articolo 12-quater

(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

La disposizione non produce effetti per il bilancio dello Stato, in quanto la stessa intende evitare al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini né sui tempi di liquidazione e controllo né di versamento delle imposte.

Articolo 12-quinquies

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 217 in materia di trasmissione telematica dei dati corrispettivi)

La disposizione di cui al comma 1 sostituisce il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 127 del 2015, in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi al fine di:

- eliminare la previsione di un decreto ministeriale che individui aree prive di connessione di rete, nelle quali consentire l'emissione di scontrini e ricevute fiscali cartacee;*
- concedere un termine di 12 giorni per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate in modo da agevolare tutti i soggetti compresi quelli che operano in aree senza connessione;*
- prevedere che tale maggior termine non incida né sulla memorizzazione dei dati dei corrispettivi, che deve comunque avvenire con cadenza giornaliera, nei sui termini di liquidazione dell'IVA.*
- prevedere, per il primo semestre di applicazione dell'obbligo, decorrente dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a euro 400.000 e dal 1 gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, l'esclusione delle sanzioni se i dati dei corrispettivi sono inviati entro il mese successivo, fermo restando, anche in questo caso, il rispetto dei termini di liquidazione.*

Dal punto di vista strettamente finanziario, si segnala che, posto che la proposta normativa non incide sull'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi con cadenza giornaliera né sui termini di liquidazione dell'IVA dovuta, l'esclusione delle sanzioni per il primo semestre di applicazione dell'obbligo, volta ad agevolare gli operatori nella predisposizione dei sistemi necessari per l'adempimento, ha carattere procedurale e non è suscettibile di generare effetti finanziari.

Il comma 2 prevede, al fine di incentivare ulteriormente l'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei consumatori, che la probabilità di vincita dei premi della lotteria abbinata agli scontrini di cui al comma 542 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) sia aumentata del 100% per le transazioni effettuate mediante ricorso a strumenti elettronici di pagamento rispetto alle

transazioni effettuate mediante denaro contante.

Dal punto di vista strettamente finanziario si segnala che, in linea con quanto stimato in sede di predisposizione della relazione tecnica originaria allegata alla Legge di Bilancio 2017, alla norma non si ascrivono effetti finanziari.

Al comma 3 si prevede, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9 - bis del DL n 50 del 24 aprile 2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

Al comma 4 viene previsto che le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo si applichino anche ai soggetti, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della quantificazione dell'effetto finanziario relativo all'entrata in vigore della disposizione che prevede, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9 - bis del DL n 50 del 24 aprile 2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019, si rappresenta una sostanziale invarianza di gettito per le seguenti motivazioni.

Considerato l'ammontare dei versamenti effettuati in occasione dei precedenti provvedimenti di proroga dei versamenti in materia di studio di settore (effettuati nell'anno 2016 per il periodo d'imposta 2015), pari a circa 8 mld, l'effetto finanziario da considerare riguarda il costo figurativo dell'indebitamento dello Stato.

In merito, considerato il rendimento massimo dei BOT a dodici mesi di cui ai risultati dell'asta al 13 giugno 2019, pari a 0,075%, parametrato a tre dodicesimi in ragione d'anno (periodo fissato prudenzialmente tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 (0,019%), il predetto effetto finanziario ammonta a circa 1,5 mln di euro.

Tale effetto, tuttavia, va valutato alla luce dell'invarianza di gettito prevista dall'articolo 9-bis del d.l. n. 50 del 2017 con riferimento al passaggio dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

In particolare, la proroga in commento, permettendo ai contribuenti di disporre di un maggior lasso di tempo per le valutazioni correlate alla dichiarazione di maggiori componenti positivi di reddito ai fini ISA, garantendo il perseguimento dell'invarianza di gettito di cui al predetto art. 9-bis, compenserebbe il predetto esiguo effetto finanziario attribuibile alla proroga in esame

Articolo 12-bis.

(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)

La disposizione non produce effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto non incide sui tempi di erogazione dei rimborsi.

Attualmente sono cedibili solo i crediti IVA chiesti a rimborso richiesti con la dichiarazione annuale; l'articolo 4, invece, estende la cedibilità dei crediti IVA a quelli chiesti a rimborso con le istanze trimestrali, mantenendo le garanzie previste dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, per le cessioni dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annuale.

Con riguardo alla platea dei beneficiari, si sottolinea in primo luogo che la possibilità di chiedere il rimborso dei crediti IVA trimestrali è limitata dall'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto

Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo ad alcune delle ipotesi previste per i rimborsi IVA annuali, restringendo in tal modo le possibilità di avvalersi di tale strumento da parte dei contribuenti.

Inoltre si evidenzia che, come già avviene per la cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso con la dichiarazione annuale, la presenza di una cessione del credito IVA chiesto a rimborso in sede trimestrale non comporta alcuna modifica ai controlli sull'esistenza del credito e la spettanza del rimborso, cui usualmente tale richiesta è sottoposta. L'unica novità consisterebbe nello svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, di solito non gravosa, diretta a verificare la correttezza formale dell'atto di cessione e della sua notifica. La presenza di una cessione del credito IVA trimestrale non varierebbe quindi la tempistica attesa per l'erogazione, ma semplicemente il beneficiario del pagamento (cedente invece che cessionario).

Non si ravvisano, altresì possibili maggiori interessi sui rimborsi, in quanto l'efficacia della cessione del credito trimestrale nei confronti dell'Agenzia delle entrate non è rimandata alla presentazione della dichiarazione annuale, ma il rimborso avverrà secondo le normali tempistiche, senza pertanto maggiori costi per interessi.

Infine, non si ravvisano particolari rischi di possibili utilizzi fraudolenti del nuovo istituto considerato il sensibile rafforzamento dei poteri di controllo e di accertamento su tutti i soggetti IVA, e quindi anche sui soggetti creditori, derivante dall'adozione obbligatoria e generalizzata, a partire dal 1 gennaio 2019, della fatturazione elettronica.

Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12-septies

(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

La disposizione che interviene sull'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983 n. 746 convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, in materia di dichiarazioni di intento, conferma, nella sostanza, il sistema di funzionamento attuale, con trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte del cessionario, e indicazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base alla dichiarazione ricevuta. Tuttavia non è più previsto che la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, sia "consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana", ma si prevede che "gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa". Viene inoltre ripristinata una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell'imposta) nei confronti del cedente o prestatore in caso di cessione senza IVA in assenza di preventiva verifica della trasmissione telematica che rimane a cura del cessionario. Ciò premesso, la disposizione, recante una semplificazione procedurale, non ha effetti di gettito.

Articolo 12-octies

(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)

La disposizione prevede l'estensione, a tutti i registri contabili, dell'articolo 7, comma 4-quater, del decreto legge n. 357/1994, convertito dalla legge n. 489/1994, che disciplina la regolarità dei registri IVA, se tenuti ed aggiornati con sistemi elettronici, senza trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se stampati a seguito di richiesta degli organi procedenti in sede di verifica. Alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari.

Articolo 12-novies

(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)

La disposizione mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate una procedura semplificata e automatizzata per rilevare il non corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e di conseguenza rende particolarmente efficace ed accelerato il recupero del tributo, rispetto alle procedure tradizionali di cui al DPR n. 642 del 1972.

In particolare, la circostanza che l'Agenzia delle entrate comunichi tempestivamente al contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, anche nei casi in cui per le fatture stesse non sia stata correttamente assolta, certamente stimolerà l'adempimento spontaneo e in ogni caso renderà più semplice, rapido ed efficace il recupero delle somme non versate.

Allo scopo di stimare gli effetti positivi, in termini di maggior gettito, della proposta normativa in esame, sono state analizzate le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio nei primi due mesi del 2019, nelle quali non è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, pur in presenza di operazioni di importo superiore a 77,47 euro senza applicazione dell'IVA (in particolare, tutte le fatture recanti operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA, esenti, non soggette ad IVA e il 50% delle fatture contenenti operazioni non imponibili, in ragione del fatto che l'imposta di bollo non è dovuta sulle fatture relative ad alcune tipologie di operazioni non imponibili).

L'analisi ha evidenziato che su oltre 6,24 milioni di fatture elettroniche non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a circa l'1,7% del totale delle fatture elettroniche memorizzate nel periodo osservato.

Tenuto conto del trend rilevato nei primi due mesi del 2019, su base annua si prevede di ricevere complessivamente circa 2,24 miliardi di fatture elettroniche; quindi, è ragionevole presumere che sarà necessario regolarizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo per circa 38 milioni di fatture su base annua (1,7% di 2,24 miliardi di fatture).

*Considerato che su ciascuna di tali fatture è dovuta l'imposta di bollo nella misura di 2 euro, si prevede di recuperare circa 76 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 in termini di maggior gettito (38 milioni di fatture * 2 euro ciascuna); nel primo anno di vigenza della disposizione (anno 2020), visto che la stessa si applicherebbe solo ai primi tre trimestri (perché il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture del quarto trimestre avviene nel mese di gennaio dell'anno successivo), l'effetto positivo sarebbe ridotto a circa 57 milioni di euro (3/4 di 76 milioni di euro).*

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

La norma prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettano all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:

a) la denominazione *o i dati anagrafici completi*, la residenza o il domicilio, *il codice identificativo fiscale ove esistente*, l'indirizzo di posta elettronica b) il numero totale delle unità vendute in Italia; c) a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online si considera debitore dell'imposta solo in relazione alle vendite per le quali non trasmetta tali dati presenti sulla piattaforma o qualora li trasmetta in modo incompleto, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

La proposta modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad attribuire il ruolo di debitore d'imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, meno numerosi e fiscalmente più affidabili dei venditori terzi che si avvalgono delle piattaforme:

- sostituendo lo spostamento del debito d'imposta sulle piattaforme con la previsione dell'obbligo a carico delle piattaforme di trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza;
- estendendo la portata applicativa della disposizione a tutte le vendite a distanze di beni e non soltanto a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari:

- con riferimento alla vendita a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2018 con riferimento al contrasto alle frodi IVA derivante dall'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, si stima che, a fronte di un gettito evaso su base annua di 86,1 milioni di euro, sia possibile recuperare il 16,67 per cento del gettito evaso derivante da frodi IVA (14,4 milioni di euro su base annua);

-con riferimento alla vendita a distanza di altri beni (per un complessivo volume d'affari pari a 14,1 miliardi di euro), ipotizzando un tasso di "evasione senza consenso" pari all'11,85 per cento, circa il 50 per cento del tasso di economia sommersa stimato da Istat per il settore del commercio (pari al 23,7 per cento), si stima che la base imponibile evasa sia pari a 1,7 miliardi di euro, cui corrisponde, all'aliquota ordinaria IVA del 22 per cento, un gettito evaso su base annua pari a 367,6 milioni di euro. Sulla base della metodologia utilizzata per stimare il recupero di gettito nella relazione tecnica di accompagnamento al Dl 193/2016 con riferimento all'introduzione delle comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute (spesometro), si stima un recupero di gettito pari al 12 per cento del gettito evaso (44,1 milioni di euro su base annua).

La disposizione comporta, quindi, complessivamente, un recupero di gettito pari a 58,5 milioni di euro su base annua. Per l'anno 2019, si stima che il recupero di gettito sia ottenibile solo con riferimento alle operazioni relative al secondo, terzo e ultimo trimestre dell'anno. Conseguentemente, per l'anno 2019, si stima un recupero di gettito pari a 43,9 milioni di euro.

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti finanziari della disposizione rispetto alla legislazione vigente.

milioni di euro	2019	2020
Norma originaria	71,8	86,1
Proposta normativa	43,9	58,5
Differenza	-27,9	-27,6

milioni di euro

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Articolo 13-bis.

(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)

La disposizione prevede la reintroduzione della denuncia fiscale (e, di conseguenza, della relativa licenza) per i soggetti che effettuano la minuta vendita di alcolici nei pubblici esercizi, negli esercizi di intrattenimento al pubblico, negli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini, abolita, a partire dal 29 agosto 2017, dal comma 178 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha modificato l'art. 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1995.

Sotto il profilo strettamente finanziario, non si ravvisano effetti diretti sul gettito dell'accisa sui prodotti alcolici, trattandosi di adempimenti amministrativi che riguardano l'autorizzazione a vendere prodotti a consumatori finali ad accisa assolta, né, tantomeno, sul gettito derivante dai diritti di licenza, in quanto tali esercizi di vendita di prodotti alcolici non sono tenuti a versare all'erario tali diritti.

La reintroduzione di tali adempimenti amministrativi comporta un incremento del gettito

relativamente all'imposta di bollo (sono necessarie due marche da bollo da € 14,33 per il rilascio di ciascuna licenza), ai sensi dell'articolo 3, punto 1, dell'allegato A al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta in relazione ai procedimenti amministrativi avviati con la richiesta di parte, quantificabile, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane e monopoli, relativi agli anni 2015 e 2016, nella seguente misura:

- *Anno 2019 (si considera che si debba richiedere la licenza anche per le attività nate dal 29 agosto 2017 alla data di entrata in vigore della disposizione): 1,94 milioni di euro;*
- *Anno 2020 : 0,83 milioni di euro;*
- *Anno 2021 e successivi: 0,83 milioni di euro.*

Articolo 13-ter

(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

La norma prevede la possibilità per i contribuenti di pagare sia i diritti doganali in senso stretto che tutti gli altri diritti riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante gli strumenti elettronici offerti dalle nuove tecnologie (carte di debito/credito, bonifico bancario, ecc.).

La sostanziale eliminazione del "contante" dal novero dei mezzi di pagamento dei tributi (ora ammesso nel limite massimo di 300 euro) comporta una riduzione dei costi amministrativi connessi al successivo riversamento delle somme in tesoreria da parte degli uffici doganali. Detti minori oneri non sono tuttavia quantificabili a priori, dipendendo fondamentalmente da due fattori variabili: a) le ore/giornate lavorative impiegabili per l'attività di riversamento delle somme presso le strutture preposte (Poste, Banca d'Italia); b) la distanza geografica tra queste ultime e l'ufficio doganale interessato. In linea di massima, è ipotizzabile, ai fini del predetto riversamento, l'impiego di circa un'ora giornaliera per funzionario per ciascun ufficio doganale (84 uffici ubicati su tutto il territorio nazionale).

La modifica normativa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio pubblico e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.

Articolo 13-quater

(Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricreative)

Comma 1. La disposizione fa riferimento all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di regime fiscale delle locazioni brevi. In particolare prevede che in assenza di nomina del rappresentante fiscale i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve. Alla disposizione non si ascrivono effetti.

Commi 2 e 3. Le disposizioni prevedono che i dati delle comunicazioni trasmessi dalle strutture ricettive ai sensi dell'articolo 109 del TU delle leggi di pubblica sicurezza siano resi disponibili in forma anonima e aggregata per l'Agenzia delle entrate che ne consente il successivo utilizzo ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno. Con successivo decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali, saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.

La disposizione è volta a fornire elementi utili agli enti impositori per l'eventuale attività di accertamento e di recupero del mancato gettito relativo all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno con potenziali effetti positivi. Al riguardo, sul piano del gettito prudenzialmente non si ascrivono comunque effetti finanziari.

Commi 4 e 5. Prevedono l'istituzione di una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi identificati attraverso un codice univoco e le successive

modalità di interfaccia con le varie categorie di utenza. Tale banca dati verrà creata all'interno dei sistemi informativi del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con un costo d'investimento previsto pari a 1 milione di euro (in cui sono comprese tutte le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione) da effettuarsi nell'anno 2019. Agli oneri previsti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per il 2019, si provvede, ai sensi del comma 9, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Indirizzo politico" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e denominato "Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione" (capitolo 7005) il cui stanziamento iniziale per il 2019 è pari a circa 32 milioni di euro.

Articolo 14
(Enti Associativi Assistenziali)

La disposizione sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge n. 34 del 2019 con l'intento di chiarire che – fino all'operatività delle disposizioni del Codice del Terzo Settore - l'articolo 148, comma 3, del Tuir, continua ad applicarsi anche agli enti assistenziali, culturali, di promozione sociale e formazione extra scolastica della persona.

Inoltre, la disposizione assicura – con il comma 2 – il necessario coordinamento normativo con le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in particolare, con l'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

La disposizione non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che si tratta di interventi di coordinamento normativo. In particolare, nel ripristinare l'agevolazione in questione nei confronti delle sole associazioni assistenziali, l'articolo 14 del decreto-legge oggetto di conversione è intervenuto a modificare il testo dell'articolo 148, comma 3, del Tuir, senza tuttavia coordinare la modifica con la disciplina transitoria di cui all'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017. Analogo difetto di coordinamento normativo è, peraltro, determinato dalle modifiche già apportate dall'articolo 1, comma 1022, della legge n. 145 del 2018, il quale – nell'intento di introdurre tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione anche "le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" – ha riformulato il testo dell'articolo 148, comma 3, del Tuir senza tenere conto della citata disciplina transitoria.

Articolo 15
(Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

La disposizione in esame prevede la facoltà per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata per le proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale stabilendo l'esclusione delle sanzioni. I medesimi enti devono poi disciplinare le modalità attuative della definizione in particolare per ciò che riguarda il numero di rate. Al riguardo, trattandosi di entrate non riscosse e considerato che si tratta di una facoltà per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata in esame non si rilevano valutazioni di ordine finanziario.

Articolo 15-bis
(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)

La disposizione disciplina l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Viene previsto In particolare, l'invio telematico al Dipartimento delle Finanze delle suddette deliberazioni che acquistano efficacia dalla

pubblicazione sul sito del Dipartimento. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari nell'ipotesi che il gettito sia comunque acquisito entro l'anno.

Articolo 15-bis.

(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-quater

(Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di contabilità economica – patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti)

La norma è diretta a disciplinare e semplificare le modalità di tenuta della contabilità economico patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 16

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante)

Il comma 922 della Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2018, il superamento del sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei costi relativi ai carburanti non acquistati tramite mezzi di pagamento elettronici, introducendo l'indeducibilità ai fini delle imposte dirette e l'indeducibilità ai fini IVA dei corrispettivi pagati in contanti. Posto che tale norma comportava un aumento delle transazioni cashless con conseguenti oneri aggiuntivi a carico dei distributori di carburanti in misura pari alle commissioni bancarie addebitate su tali transazioni cashless aggiuntive, il successivo comma 924 ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 50% delle commissioni addebitate all' esercente a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese. Sebbene la relazione tecnica, nel computo degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 924, commisurasse il credito d'imposta concesso alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, la norma non escludeva esplicitamente, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a beni diversi dai carburanti o in riferimento a servizi. La modifica normativa si rende necessaria per chiarire come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, per garantire che il credito d'imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla Legge di Bilancio 2018. A tal fine, la norma precisa, in via interpretativa, che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo. Dal punto di vista finanziario, si segnala che alla proposta non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione del tenore interpretativo della stessa.

Conseguentemente, gli effetti finanziari complessivi della norma modificata sono invariati rispetto a quelli stimati nella relazione tecnica originaria, che si riportano nella tabella che segue:

Cassa	Effetti finanziari in milioni di euro			
	2019	2020	2021	2022
Credito d'imposta	-17.3	-34.6	-34.6	-34.6
Effetti sulle imposte dirette	0.0	8.5	13.3	9.7
Totale maggiori oneri	-17.3	-26.1	-21.3	-24.9

Articolo 16-bis.

(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)

La disposizione permette ai debitori di aderire agli istituti agevolativi disciplinati dall'art. 3 del DL n. 119/2018 (c.d. "rottamazione-ter") e dall'art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018 (c.d. "saldo e stralcio") – relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2017 – entro la data del 31 luglio 2019. Ciò non incide, tuttavia, sull'acquisizione al Bilancio dello Stato, nei termini previsti dalle disposizioni attualmente vigenti, delle somme dovute da coloro che hanno già presentato, entro il 30 aprile 2019, le prescritte dichiarazioni di adesione, né è destinato ad incidervi per effetto delle nuove dichiarazioni che saranno presentate, entro il 31 luglio 2019, in conformità all'emendamento. Ciò, in quanto l'ammontare delle rate, secondo la nuova ripartizione prefigurata con esclusivo riguardo ai soggetti che si avvarranno della riapertura dei termini di adesione alla rottamazione-ter, non comporta variazioni nella distribuzione del gettito complessivamente atteso per ciascuno degli anni compresi nel quinquennio 2019-2023.

Articolo 16-ter

(Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole)

La disposizione precisa che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini IMU, alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, sono applicabili alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 99/2004. La presente disposizione recepisce l'attuale indirizzo interpretativo e non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 16-quater

(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a disciplinare i tempi di adeguamento, da parte degli enti creditori, delle scritture contabili riferite ai debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 oggetto di stralcio.

Articolo 16-quinquies

(Disposizioni in materia previdenziale)

Il comma 1 della disposizione prevede che l'articolo 1, comma 185, della legge 145 del 2018 si applica ai debiti degli iscritti verso le casse previdenziali private previa delibera delle casse stesse approvata dai Ministeri vigilanti, pubblicata sui siti istituzionali delle casse e comunicata all'agente della riscossione entro il 16 settembre 2019.

Il comma 185 della legge di bilancio prevede che possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

La norma consente alle casse dei professionisti di essere escluse dalla definizione agevolata dei

carichi pendenti prevista dal comma 185 tramite l'adozione di apposite delibere.

Tale esclusione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per le casse che non adotteranno le delibere di esclusione nulla varia rispetto alla legislazione vigente mentre le casse che adotteranno le delibere di esclusione dalla definizione agevolata dei carichi pendenti potranno ottenere l'integrale pagamento dei debiti degli iscritti.

Il comma 2 della disposizione è diretto a garantire il sostanziale riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'INPGI secondo una scansione logico - temporale idonea a garantire l'attuazione delle misure previste in rapporto alle tempistiche tecniche necessarie alla effettiva realizzazione delle diverse fasi.

Inoltre il comma 2 introduce una clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'adozione da parte del Governo di un regolamento diretto a disciplinare le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. La norma quantifica gli oneri relativi all'eventuale passaggio di assicurati dall'INPS all'Inpgi al fine di evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziarie. Al fine di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e fabbisogno, le risorse destinate a coprire tali eventuali oneri sono accantonate e rese indisponibili nel bilancio dello Stato per i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030, 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del comma 2 si provvede a valere sui minori oneri in termini di saldo netto da finanziare derivanti dal presente decreto.

La quantificazione degli oneri è stata stimata dall'Inps sulla possibile platea di iscritti che potrebbero essere trasferiti all'Inpgi; sono state considerate quelle figure professionali presenti come lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, che possono essere assimilate ai Comunicatori professionali il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il passaggio, considerata la tempistica di adozione dei regolamenti, comporterà il passaggio degli iscritti presumibilmente a partire dall'anno 2023.

Articolo 17

(Garanzia sviluppo media impresa)

Il **comma 1** istituisce, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI (che gode di controgaranzia dello Stato di ultima istanza) una sezione speciale per investimenti di medio-lungo termine (fino a 30 anni) in beni materiali; l'operatività sarà aperta alle PMI e alle small mid cap (fino a 499 dipendenti) sia per operazioni *loan to loan* sia per garanzie di portafoglio, con importo massimo garantito di 5 milioni di euro (rispetto al limite ordinario di 2,5 milioni di euro). Allo scopo la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni per il 2019, che attraverso l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Mise confluiranno sull'apposito conto di tesoreria centrale intestato al Fondo.

La garanzia è prevista a titolo oneroso pur mantenendo natura agevolativa (anche per compensare gli stretti limiti del ESL del de minimis, che è l'unico regime di fatto applicabile alle small mid cap), sicché le risorse pubbliche e le commissioni saranno utilizzate per accantonamenti, che saranno: (i) pari all'intera perdita attesa garantita nel caso dei portafogli (annullando quindi ogni rischio per la garanzia dello Stato) e (II); pari ad una percentuale adeguata dell'importo garantito correlata alla perdita attesa dell'operazione e alla "granularità" dei finanziamenti della sezione nel caso del loan to loan (perdite non coperte dagli accantonamenti sarebbero in ogni caso coperte dalla dotazione generale del Fondo e, ove questo fosse incapiente, dalla garanzia dello Stato).

Il **comma 2** innalza a 3,5 milioni l'importo massimo garantito per singola impresa nell'ambito della operatività per portafogli del Fondo centrale di garanzia PMI. Dal momento che l'operatività per portafogli é circoscritta ad uno specifico plafond e che non varia la quota massima della tranche junior garantita dal Fondo (rischio *cappato*) si può sostenere che la previsione non peggiora il

rischio massimo garantito dallo Stato e quindi non necessita di specifica copertura.

Il comma 2-bis mira ad innalzare, per via legislativa, l'importo massimo garantibile dal Fondo di garanzia per le PMI sulle operazioni di mini bond emessi da PMI.

Attualmente, l'importo massimo garantibile per tali operazioni è pari a 2,5 milioni di euro, a seguito dell'entrata in vigore del DM 6 marzo 2017, che ha portato l'importo massimo garantibile appunto a 2,5 milioni di euro per tutte le tipologie di operazioni garantibili dal Fondo, superando il precedente limite specifico per i mini bond previsto dall'art. 14, comma 2, del D.M. 5 giugno 2014.

L'ulteriore innalzamento del predetto limite da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro è funzionale ad assicurare accesso alla garanzia del Fondo anche per PMI più strutturate, che emettono mini bond per importi evidentemente più alti, non coerenti con il precedente limite.

Per rendere pienamente operativa la previsione normativa in argomento sarà necessario l'aggiornamento e la notifica alla Commissione Europea del metodo di calcolo dell'ESL della garanzia del Fondo, poiché, per il metodo vigente, è previsto il limite di importo massimo garantibile del Fondo pari a 2,5 milioni di euro.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le garanzie su tali operazioni saranno rilasciate a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di garanzia.

Il **comma 3** prevede l'utilizzo di risorse di sezioni speciali e riserve inutilizzate del Fondo centrale PMI, stimate in 21 milioni di euro, a favore dell'operatività generale del Fondo, che registra andamenti crescenti e che, con la recente entrata in vigore della riforma (incentrata su un modello di rating proprietario), potrebbe registrare un aumento della rischiosità complessiva delle operazioni in portafoglio.

Il **comma 4** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 18

(Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)

Il **comma 1** abroga la disposizione che limita l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva

Il **comma 2** introduce un periodo transitorio in base al quale la predetta limitazione rimane in vigore. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. L'eventuale incremento dell'operatività del Fondo che potrebbe determinarsi per effetto della norma nei territori che attualmente hanno aderito alla limitazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oltre ad essere caratterizzata da gradualità anche per effetto della disposizione di natura transitoria di cui al comma 2, avverrà nell'ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo.

I **commi 3 e successivi** introducono la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione a finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, per il tramite di piattaforme di social lending e crowdfunding.

La norma non produce effetti sul bilancio dello Stato degni di particolare nota ed è coperta con le attuali disponibilità finanziarie del Fondo, proprio in relazione ai modesti effetti finanziari associati all'estensione della garanzia alle predette piattaforme. Infatti, come anticipato, la dimensione del mercato italiano del social lending è estremamente contenuta. Nel 2015 (ultimo dato ufficiale disponibile), sono stati erogati finanziamenti complessivi per circa 26 milioni di euro, gran parte dei quali hanno interessato famiglie e, in minor misura, piccole e medie imprese.

Anche immaginando una significativa crescita del mercato stimolata dall'intervento in esame, i numeri dell'attività (con esclusivo riferimento ai finanziamenti erogati a PMI) rimarrebbero, comunque, limitati e tali da poter essere assorbiti – in considerazione del basso fabbisogno di risorse notoriamente associato allo strumento di garanzia per effetto del cd. “moltiplicatore” – dalla

ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di garanzia.

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati all'articolo sono di natura ordinamentale, pertanto, non comportano effetti finanziari.

Articolo 18-bis

(Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad estendere anche ai Paesi dell'Unione europea l'operatività del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese aventi sede legale in Italia.

Articolo 18-ter

(Piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov.it »)

La disposizione istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» destinata a raccogliere informazioni in merito alle misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il richiamo alla predetta norma del c.d. "decreto trasparenza" comporta un obbligo di pubblicazione delle informazioni relative alle misure che prevedono la concessione di "sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".

L'obbligo, posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è reso effettivo dalla previsione della sanzione, in caso di inadempimento, dell'inefficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione, sulla falsariga delle previsioni di cui al medesimo art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

La disciplina attuativa dell'intervento e, in particolare, le disposizioni tecniche per l'attuazione dell'articolo sono demandate a un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale ed il Garante per la protezione dei dati personali.

La norma pone la copertura delle spese di sviluppo della piattaforma, fino ad un ammontare massimo di euro 2 milioni, per il complessivo allestimento, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e eventuale spese di sviluppo e di manutenzione a valere sugli attuali fondi ordinari di Bilancio senza maggiori oneri per l'erario pubblico. Si tratta di una dotazione attribuita per le spese specificamente dirette alla realizzazione della piattaforma il cui completamento è previsto entro il biennio considerato (2019-2020).

Le risorse del "Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020", una volta completate le procedure di attuazione del suddetto Programma da attivare con riferimento alla piattaforma in argomento, saranno messe a disposizione del Ministero dello sviluppo economico con le modalità di cui agli artt. 7 e 10 del DPR 568/1988 mediante prelevamento delle stesse dall'apposito conto di tesoreria, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del medesimo Ministero

Non sono previsti oneri di funzionamento del sistema (ad esempio, spese di personale), in quanto al funzionamento si provvederà, come espressamente indicato dalla norma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede una struttura di cooperazione interorganica deputata al monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma. La norma assicura l'assenza di

oneri per la costituzione della predetta struttura, stabilendo espressamente che la relativa istituzione avviene “senza oneri sul bilancio dello Stato” e che per la partecipazione alla struttura non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 18-quater

(Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione)

Con riferimento ai commi da 1 a 3, l'intervento normativo riguarda il potenziamento della capacità di intervento del Fondo unico di venture capital attraverso l'ampliamento territoriale dell'operatività a tutti i Paesi extra UE (e solo extra UE) non ancora ricompresi nel suo ambito e mediante l'estensione delle modalità di intervento oltre che per l'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche per la sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, ivi incluso il finanziamento soci.

Si fa presente che il Fondo opera già in Paesi particolarmente attrattivi (Cina, India, Russia, Paesi dell'America meridionale) e l'ampliamento previsto mira a includere quelli esclusi.

L'estensione delle modalità di intervento non comporta un aumento di rischiosità per il Fondo stesso considerato che la partecipazione del Fondo è necessariamente aggiuntiva a quella di SIMEST, che valuta e assume il medesimo rischio, e che la cessione delle partecipazioni avviene a valori correnti di mercato.

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'incremento dell'operatività del Fondo che potrà determinarsi per effetto delle disposizioni avverrà nell'ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo che, avendo carattere di rotatività, si rialimenta con i rientri al fondo stesso per la cessione delle partecipazioni giunte al termine del periodo di intervento.

Con riferimento al comma 4, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, limitandosi ad innalzare il massimale di partecipazione da parte di SIMEST nel capitale delle società beneficiarie dell'intervento.

Il comma 5, infine, recante sanzioni in caso di delocalizzazione, si evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi possibili recuperi, allo stato non quantificabili, di contributi erogati. Inoltre, si rinvia a un successivo decreto regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina delle modalità e dei termini del rimborso anticipato dell'investimento e delle sanzioni applicabili nei casi di operi la decadenza.

Articolo 19

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

La disposizione rifinanzia il Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con controgaranzia dello Stato, per un importo di 100 milioni di euro nell'anno 2019.

Oltre al rifinanziamento, si interviene sugli accantonamenti portandone la percentuale dal 10% (percentuale troppo elevata per mutui coperti da garanzia ipotecaria, tenuto anche conto della scarsissima attivazione della garanzia del Fondo), all'8%, liberando così risorse. Pertanto, la disposizione comporta oneri pari a 100 milioni di euro nell'anno 2019, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 19-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

La disposizione, con norma di interpretazione autentica, si limita a precisare che per i contratti di locazione a canone agevolato, in mancanza della comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 5 della legge 431 del 1998, il rinnovo tacito opera per un ulteriore biennio. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19-ter

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

Dal punto di vista finanziario, la norma proposta non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la copertura dell'intervento rimane individuata nelle risorse già assegnate dall'articolo 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Considerato (2019-2020).

Non sono previste risorse aggiuntive e la proposta di emendamento risulta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro, è istituito presso MiSE e gestito dalla DGIAI – Divisione VI. Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 d.lgs. n. 123/98, ed erogate in unica soluzione. Ad oggi risultano pervenute soltanto 43 domande di finanziamento. Per il 19% di queste, l'iter istruttorio è rimasto peraltro sospeso per circa un anno, in attesa che giungesse il riscontro da parte degli uffici giudiziari interpellati.

Quanto alle risorse disponibili, si rappresenta che l'Autorizzazione di spesa prevede 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse, appostate sul capitolo di spesa n. 7487/1, sono versate annualmente nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri. Lo stato della Spesa al 31/05/2019 è il seguente:

- FONDI CONCESSI: € 806.318,51*
- FONDI IMPEGNATI: € 5.0008.562,00*
- FONDI DISPONIBILI: € 24.185.119,49*

Conseguentemente i 24MLN/€ disponibili sono sufficienti all'attuazione della norma proposta.

Articolo 20

(Modifiche alla misura Nuova Sabatini)

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di due modifiche strutturali relative al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata.

La modifica apportata alla Camera dei Deputati è diretta ad integrare il novero dei soggetti concedenti i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese a valere sull'intervento agevolativo Nuova Sabatini. In particolare, per effetto della norma in commento, i finanziamenti previsti dallo strumento in associazione ai contributi possono essere concessi, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing già previsti dalla norma vigente, anche dagli altri intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia, tra i quali rientrano, peraltro, anche le predette società di leasing. La disposizione, pertanto, amplia l'offerta di credito a favore delle imprese e rende l'intervento più capillare, rafforzandone l'efficacia, pur preservando le cautele assicurate dal sistema vigente in ragione della condizione della vigilanza ad opera della Banca d'Italia cui i nuovi intermediari finanziari ammessi sono sottoposti. La predetta modifica non determina riflessi sulla finanza pubblica, intervenendo su aspetti procedurali rafforzando l'efficacia dell'intervento

Con particolare riferimento alla modifica di cui alla lettera b), si precisa che le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro rappresentano il 10 per cento rispetto al totale delle operazioni e che, pertanto, l'erogazione in un'unica soluzione, stante la ridotta incidenza, può essere coperta con l'attuale disponibilità di cassa, considerati anche i rientri derivanti da revoche e rinunce.

Articolo 21

(Sostegno alla capitalizzazione)

L'intervento ai **commi 1-3** mira a incentivare le PMI a intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell'attività aziendale mediante il ricorso a un particolare e innovativo meccanismo di finanziamento, in grado di innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle medesime imprese.

L'intervento de quo è attuato ricorrendo al collaudato schema della "Nuova Sabatini". Alle imprese – che devono essere necessariamente costituite in forma societaria – verrebbe riconosciuto un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta dalla Nuova Sabatini, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell'impresa da parte dei soci. Il contributo concesso resta, comunque, correlato a un necessario programma di investimenti dell'impresa.

Il **comma 4** prevede un'autorizzazione di spesa, a integrazione di quella di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 10 milioni per l'anno 2019, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per euro 10 milioni per l'anno 2024.

Il **comma 5** prevede che i requisiti e le condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione siano adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il **comma 6** dispone che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 22

(Tempi di pagamento tra le imprese)

La disposizione, trovando applicazione per le società private, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si limita a descrivere un contenuto ulteriore del bilancio delle società, che potrà stimolare la concorrenza, il mercato e consentire alle imprese che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni di essere maggiormente competitive sul mercato.

Articolo 23

(Cartolarizzazioni)

La disposizione modifica la legge n. 130 del 1999. In particolare al comma 1, lettera c, punto III) vengono introdotti, dopo il comma 4, i capoversi *4-bis*, *4-quater* e *4-quinquies* nei quali viene previsto che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Inoltre, è disposto che per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto nel relativo atto. La medesima misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale.

Ai fini di stimare gli effetti della disposizione che agevola i trasferimenti di beni a favore delle società veicolo di appoggio, si è assunto come dato di base lo stock di NPL (crediti deteriorati), pari nel 2016 a circa 201 miliardi di euro (fonte: Banca d'Italia). Circa il 48,4 per cento si riferisce a crediti ipotecari, per un valore complessivo di circa 97,2 miliardi di euro. Sulla base anche di informazioni acquisite da operatori del settore, è stato assunto che circa il 50 per cento degli

										2028
Capoverso 4-bis	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-1,4	-2,8	-4,2	-5,6	-7,0
Capoversi 4-quater e 4quinquies	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-0,3	-0,7	-1,1	-1,4	-1,7
T O T A L E	-30,6	-30,6	-30,6	-30,6	-30,6	-1,7	-3,5	-5,3	-7,0	-8,7

in milioni di euro

Al comma 4-ter, inoltre viene chiarito che anche alla società veicolo d'appoggio l'imposizione in misura fissa in occasione della cessione di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui il contratto sia, o sia stato originariamente, risolto o altrimenti cessato per inadempimento dell'utilizzatore o a seguito di assoggettamento dello stesso a procedura concorsuale. Tale ultimo intervento, pertanto, non comporta effetti finanziari.

Analogamente non si ascrivono effetti alle restanti disposizioni dell'articolo, **comprese quelle introdotte alla Camera dei Deputati.**

Il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri pari a 30,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 5,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 24 **(Sblocca investimenti idrici nel sud)**

La modifica normativa proposta **al comma 1**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla luce del fatto che le passività riconducibili ai debiti di natura contributiva, previdenziale ed assistenziale **dell'E.I.P.L.I.**, maturate sino alla data della costituzione del nuovo veicolo societario e non ancora estinte alla data della sua costituzione, che, sulla base di quanto comunicato dai Commissario liquidatore, ammontano a circa 250.000 euro, resteranno a carico dell'Ente in liquidazione, che provvederà al loro pagamento attingendo alle proprie disponibilità finanziarie.

Al comma 1-bis si proroga sino al 31 dicembre 2023 l'affidamento del servizio idrico integrato a favore di Acquedotto Pugliese S.p.a. La disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 25 **(Dismissioni immobiliari enti territoriali)**

La disposizione estende agli immobili degli enti territoriali, il piano di dismissioni prevista dai commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. Atteso che l'obiettivo in termini di introiti delle dismissioni fissato nella legge di bilancio rimane invariato, non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 26 **(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)**

Le agevolazioni nella misura complessiva di 140 milioni di euro sono concesse nella forma del contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per 40 milioni di euro, e del finanziamento agevolato per 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per le imprese, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro.

Le modifiche introdotte alla Camera dei deputati hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6-bis. *La disposizione è di natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, modificando l'art. 30 del decreto-legge n. 83/2012, interviene sulle modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) e destinate al perseguimento delle finalità del Fondo per la crescita sostenibile, ex art. 23, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 83..*

In particolare prevede che, a partire dal 2019, detta ricognizione possa essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.

Comma 6-ter. *La norma riveste carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 26-bis

(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

La disposizione prevede il riconoscimento, per l'anno 2020, alle imprese che vendono imballaggi in plastica, in caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo, di un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti alle imprese acquirenti, ancorché da queste non utilizzati, all'atto della resa degli imballaggi stessi, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. I predetti abbuoni sono calcolati in misura pari al 25% dei prezzi degli imballaggi esposti in fattura. Il credito d'imposta può essere riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro e può essere fruito indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del medesimo credito d'imposta.

Pertanto, l'onere derivante dalla disposizione in esame è pari al limite di spesa massimo stabilito in 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 26-ter

(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)

La disposizione prevede il riconoscimento, per l'anno 2020, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro, alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti e di rottami ovvero che acquistano compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti, impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale, fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro.

È altresì riconosciuto un contributo, fino ad un importo annuale massimo di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro, ai soggetti acquirenti i medesimi beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale.

Pertanto, l'onere complessivo derivante dalla disposizione in esame è pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 26-quater

(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico)

Commi da 1 a 10. La disposizione sostituisce l'articolo 41 del D. Lgs. 148/2015 e prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 ed entro determinati limiti di spesa, l'introduzione di un contratto di espansione interprofessionale esclusivamente nell'ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione di imprese con un organico superiore a 1.000 dipendenti. Tali processi aziendali, finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, comportano l'esigenza di modificare le competenze professionali in organico attraverso un loro impiego più razionale e, in ogni caso, l'assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato. L'impresa può stipulare un contratto di espansione interprofessionale previo avvio di una procedura di consultazione, esperita secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. Al termine della consultazione viene stipulato un contratto che prevede il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione, la programmazione temporale delle assunzioni, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, e il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5 (agevolazione all'esodo).

In particolare al comma 3 dell'emendamento in esame, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015 relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, è prevista la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi per i lavoratori per i quali è consentita la riduzione dell'orario di lavoro nel limite del 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile (comma 7). La riduzione oraria complessiva per ciascun lavoratore interessato al contratto di espansione può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.

Al comma 5 è previsto un trattamento di agevolazione all'esodo per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24 comma 6 del DL 201/2011) o anticipata (articolo 24 comma 10 del DL 201/2011). A partire dalla risoluzione del rapporto di lavoro è prevista, al comma 5, l'erogazione della prestazione di NASPI con relativa contribuzione figurativa, integrata dal datore di lavoro per la parte differenziale tra l'importo della NASPI e il trattamento pensionistico spettante al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Al termine della fruizione della NASPI il datore di lavoro garantisce, fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile corrispondente al trattamento pensionistico lordo maturato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Tale prestazione può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

L'impresa è tenuta a presentare progetti di formazione o di riqualificazione che possono intendersi assolti anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 24-bis (accordi di ricollocazione).

Valutazione di congruità dei limiti di spesa previsti dalla disposizione in esame

In deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015 la norma, al comma 3, introduce la possibilità di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende interessate al provvedimento in esame per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non

continuativi.

Nel rispetto dei limiti di spesa complessivi fissati per gli anni 2019 e 2020 sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione del comma 3.

Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2017

- *N° aziende con più di 1.000 dipendenti: 381*
- *N° complessivo di lavoratori in aziende ≥ 1.000 dipendenti = circa 1.100.000*
- *Retribuzione media annua = 31.000 euro*
- *N° aziende con più di 1.000 dipendenti che hanno utilizzato CIGS: 67*
- *N° complessivo di lavoratori in aziende ≥ 1.000 dipendenti che hanno utilizzato CIGS= 274.000*
- *N° lavoratori in CIGS di tali aziende =circa 106.000*

Ipotesi di lavoro

Si ipotizza la decorrenza della norma a luglio 2019.

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione del comma 3 solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 413.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (36.700 euro annui per l'anno 2017) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato il 9 aprile 2019.

Ciò posto sulla base di quanto sopra riportato e nel rispetto degli stanziamenti fissati si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 stimata in circa 4.200 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari (milioni di euro).

Anno	Numero beneficiari	Oneri		
		Prestazioni	Contribuzione figurativa	totale
2019	4200	8,5	7,2	15,7
2020	4200	17,2	14,6	31,8

Per quanto riguarda le prestazioni previste al comma 5 (agevolazione all'esodo) si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla erogazione di prestazioni NASPI connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5 beneficiari di NASPI a partire da settembre 2019. La retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI per l'anno 2019. Gli oneri in milioni di euro sono riportati nella seguente tabella:

	prestazione	coperture figurative	totale
2019	2,6	1,8	4,4
2020	6,4	5,5	11,9
2021	3,1	3,7	6,8

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni di accompagnamento al pensionamento previste dal comma 5, non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

Il comma 11 prevede un incremento del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, 45 milioni per l'anno 2026 e 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3, 5, 7 e 11, si provvede come segue:

- a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;*
- b) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*
- c) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;*
- d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*
- e) quanto a 35 milioni per l'anno 2020, a 1,5 milioni per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni per l'anno 2026 e a 38 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.*

Articolo 27

(Società di investimento semplice - SIS)

Al fine di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese ("PMI") non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, la nuova lettera i-quater) dell'articolo 1, comma 1, del TUF introduce uno speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio, la c.d. Società di Investimento Semplice ("Sis").

Le Sis sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla Sis di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF.

Tenuto conto che l'attività della Sis rientra nella definizione di gestione collettiva del risparmio prevista direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD") e dall'articolo 32 del TUF, la Sis rientra tra i gestori ai sensi del TUF; in particolare, la Sis è costituita in forma di società di investimento per

azioni a capitale fisso (“Sicaf”) di cui all’articolo 1, comma 1, lett. i-bis del TUF.

Per rientrare nella definizione di Sis, l’organismo deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
- b) la sottoscrizione delle azioni ovvero degli strumenti finanziari partecipativi Sis *deve essere riservata agli investitori professionali*;
- c) il patrimonio netto non deve eccedere Euro 25.000.000,00;
- d) avere per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività (intese quindi come le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due tra questi tre criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni);
- e) non ricorrere alla leva finanziaria;
- f) disporre di un capitale sociale pari almeno quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 Euro).

Ai nuovi commi 2, 3 e 4 dell’articolo 35-undecies è disciplinato il regime applicabile alle Sis.

Nella prospettiva di creare uno strumento di investimento allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, è previsto un regime semplificato rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFMD per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (c.d. gestori sotto-soglia).

In particolare, il nuovo comma 2 dell’articolo 35-undecies prevede la disapplicazione alle Sis delle disposizioni attuative di Banca d’Italia e Consob di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis).

In un’ottica di salvaguardia degli interessi degli investitori, il nuovo comma 2 prevede che le Sis devono adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili e che, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, devono stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta.

Nell’ottica di semplificare il regime applicabile, il nuovo comma 3 prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina generale del TUF sulle Sicaf. In particolare, è previsto che:

- a fini autorizzativi i titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15, comma 1, debbano soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all’articolo 14 del TUF;
- la denominazione sociale della Sis contiene l’indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 28

(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area)

La norma proposta incide sui circa n. 1.300 procedimenti (sugli oltre 12.000 procedimenti proposti a valere sulle misure) relativi ad iniziative produttive non ancora definiti. Tenuto conto dei monitoraggi svolti dai preposti uffici del Ministero, si ipotizza che la metà dei predetti procedimenti pendenti, pari a circa n. 650 iniziative, possa essere interessata dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, mentre la restante parte delle iniziative si stima possa essere interessata dalla procedura di decadenza. Le previsioni in commento consentiranno pertanto di procedere alla definitiva

chiusura dei due strumenti negoziali con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministrativo, risolvendosi in un notevole risparmio di spesa.

Sotto il profilo degli oneri finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si premette, sulla base dei dati estratti a gennaio 2019, le disponibilità sui conti di tesoreria presso la Cassa depositi e prestiti destinate all'attuazione degli interventi agevolati nell'ambito dei due strumenti negoziali, risultano pari ad euro 446.257.799, di cui 116.358.177 appostate sul conto di tesoreria n. 29851 relativo ai Contratti d'area ed euro 329.899.622 appostate sul conto di tesoreria n. 29852 relativo ai Patti territoriali.

Quanto agli oneri relativi allo svolgimento dei controlli previsti al comma 2, possono essere utilizzate parte delle risorse (nel limite massimo di 500.000 euro) appostate sul conto di tesoreria n. 29852 impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali esclusivamente nell'ambito dei patti territoriali, a vario titolo non erogabili (es. risorse non erogabili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di rideterminazione delle agevolazioni, nonché di de-finanziamento). Alla data del 31 luglio 2018 le risorse appostate sul predetto conto di tesoreria n. 29852 ammontano a circa euro 15.000.000, al netto degli impegni già assunti e delle risorse precauzionalmente mantenute per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso in essere, pari a circa euro 36.500.000, calcolato sulla base dell'incidenza dei provvedimenti giudiziali sfavorevoli che si attestano intorno al 50 per cento.

Si precisa che rispetto ai circa n. 1300 interventi non ancora definiti, l'amministrazione, sulla base dei dati gestionali relativi ai due strumenti, stima che circa n. 650 iniziative possano essere interessate da dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 per un possibile fabbisogno pari a circa euro 50.000.000 per entrambi gli strumenti negoziali. Peraltro detto importo risulta alquanto sovrastimato in quanto suscettibile di ridursi, in fase di attuazione della norma, per effetto di possibili rideterminazioni o decurtazioni del contributo spettante a seguito delle verifiche amministrative che verranno condotte su ciascun intervento completato. In considerazione dell'esperienza gestionale dei competenti Uffici, il fabbisogno stimato, a seguito delle verifiche predette potrebbe ridursi del 15 per cento. Non è peraltro escluso che nel novero delle imprese considerato, possano esserci realtà imprenditoriali che a vario titolo hanno cessato la propria attività. Pertanto, l'importo necessario si riduce a circa euro 42.500.000.

Con riferimento ai flussi finanziari dei conti di tesoreria afferenti ai Patti territoriali e ai Contratti d'area, le effettive erogazioni registrate nell'anno 2018 a favore delle iniziative imprenditoriali ricomprese nei due strumenti negoziali risultano complessivamente pari a euro 7.688.261,84.

Tenuto conto dei tempi di attuazione della norma (60 giorni per l'adozione delle disposizioni operative da parte del Ministero dello sviluppo economico, cui si aggiungono 60 giorni per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese interessate), nonché dei tempi necessari per i successivi riscontri istruttori (verifiche amministrative, ricezione dei DURC, verifiche ai sensi della disciplina antimafia), le proiezioni di spesa relative all'erogazione del precitato importo stimato (pari ad euro 42.500.000), si attesterebbero per l'anno 2019 a circa euro 12.750.000 e a circa euro 29.750.000 per l'anno 2020.

Di contro, in considerazione dei procedimenti interessati dalla decadenza, che si stima possano riguardare n. 650 iniziative, si renderanno disponibili considerevoli risorse, ora immobilizzate, da destinare nella misura di circa euro 40.000.000 a nuovi interventi di cui al comma 3 per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Detti interventi daranno luogo a profili di spesa non prima del 2022 considerati i tempi di attuazione delle nuove misure e quelli di realizzazione e rendicontazione delle iniziative che saranno ammesse alle agevolazioni, che in ogni caso rispetteranno gli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 4 della disposizione prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provveda ai

sensi dell'articolo 50.

Articolo 28-bis

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147)

Le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con la disposizione viene anticipata la possibilità di presentare l'ISEE corrente in presenza di variazioni in riduzione dell'indicatore della situazione reddituale superiori al 25%, introducendo anche una fattispecie legata alla interruzione di trattamenti indennitari, previdenziali e assistenziali. Quest'ultima è sostanzialmente ricompresa nella riduzione citata o in quelle già elencate nella disciplina vigente (il riferimento è alla variazione della situazione lavorativa, cui può far seguito un trattamento previdenziale in sostituzione del reddito da lavoro); pur tuttavia appare utile evidenziarla separatamente per migliore coerenza della disciplina, essendo proprio il dato dei trattamenti (accanto a quello dei redditi da lavoro) oggetto di aggiornamento in sede di ISEE corrente. Si tratta comunque, in generale, di una più efficace attuazione di modifiche già previste a legislazione vigente. Quanto alla durata dell'ISEE corrente, i due mesi della disciplina vigente appaiono un periodo eccessivamente limitato con l'effetto di produrre, peraltro, oneri non necessari in capo all'INPS per situazioni tipiche di rinnovi in assenza di modifiche. La durata viene invece lasciata immutata, in presenza di variazioni reddituali che incrementano il valore dell'indicatore.

Articolo 29

(Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation)

Commi 1 e 2 (Nuove imprese a tasso zero)

I **commi 1 e 2** ampliano i presupposti della misura per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (c.d. Nuove imprese a tasso zero).

Con il **comma 1** viene innalzato da 12 mesi a 60 mesi il limite temporale relativo alla costituzione dell'impresa ai fini della presentazione della domanda e la durata del mutuo agevolato viene aumentata da 8 anni a 10 anni. Inoltre, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi, viene disposto l'aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, con eventuale applicazione del regime di esenzione per gli investimenti delle PMI, ex art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, e viene innalzato a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili. Viene, quindi, prevista la possibilità di cumulo delle agevolazioni in esame con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La norma prevede modifiche strutturali al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata. La consistenza delle risorse risulta adeguata all'intervento proposto. Pertanto, la disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica. In particolare, a fronte di una dotazione complessiva stanziata nel periodo 2015- 2018 pari a 320 milioni di euro a valere su diverse fonti di copertura (disponibilità iniziali, vale a dire all'avvio dell'operatività della misura nel 2015, del fondo rotativo previsto per gli interventi di cui al decreto legislativo 185/00 e relativi rientri dei mutui, cui si sommano gli stanziamenti della legge di stabilità 2017 nonché le risorse liberate del PON SIL 2000/2006 e del PAC Campania), risultano all'attualità impegnate risorse per 103 milioni di euro, con una disponibilità al presente di circa 217 milioni di euro.

Si segnala che in generale le modifiche non incidono sulla forma dell'aiuto e sulla natura rotativa dell'intervento, per cui le agevolazioni continueranno ad essere corrisposte nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero.

Inoltre, nell'ambito del decreto attuativo previsto dal **comma 2**, per le imprese di più recente costituzione, si potrà prevedere l'offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese

ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili.

In merito ai predetti servizi di tutoraggio, si evidenzia che per interventi che prevedono l'erogazione di analoghi servizi reali a supporto delle imprese, come a titolo esemplificativo "Smart e Start", il costo connesso all'erogazione di tali servizi da parte del soggetto gestore varia tra un minimo di 7.500 euro e un massimo di 15.000 euro. Partendo da tale dato di costo, al fine di quantificare l'impatto finanziario dei servizi di monitoraggio, si possono stimare un numero annuo medio di beneficiari pari a 150 (nel 2016 sono state agevolate 130 imprese, numero che presumibilmente, a seguito delle modifiche apportate dalla norma in esame, potrebbe aumentare fino a 150), di cui essendo il servizio di tutoraggio un servizio facoltativo, si stima solo 100 imprese richiederanno tale servizio.

Pertanto, la disposizione determina un onere, in termini di flussi di cassa, stimabile nei seguenti termini:

1) nel 2019 l'onere è **pari a zero** in quanto le misure saranno applicate a partire dalla seconda metà dell'anno 2019; pertanto, le prime imprese ad usufruire del tutoraggio potranno essere quelle agevolate nella seconda metà dell'anno e quindi non ci saranno verosimilmente servizi rendicontati nell'anno;

2) nel 2020 si può ipotizzare la rendicontazione delle imprese del semestre precedente e quindi l'importo potrebbe essere pari a 500.000 euro;

3) dal 2021 al 2023 si può ipotizzare che l'onere si stabilizzi nell'importo massimo di 1,5 milioni di euro considerando ogni anno la conclusione dei progetti dell'anno (pieno) precedente.

Oggi in quanto regime de minimis l'intervento non ha scadenza ma si può ipotizzare il 2023 come traguardo finanziario dell'attuale dotazione.

L'altro presupposto è la durata media dei progetti che possiamo considerare di 12 mesi. Si evidenzia, inoltre, che i servizi di tutoraggio sono previsti solo per le imprese beneficiarie di più recente costituzione e dunque per le imprese costituite da non più di 36 mesi; tali aspetti attuativi della misura di aiuto saranno specificati nell'ambito del decreto attuativo previsto dal comma 2.

Commi 3 e 4 (Smart&Start Italia e L. 181/89)

La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento delle misure, che intervengono a dotazione finanziaria invariata.

Entrambe le misure presentano adeguate disponibilità.

In particolare, per la misura Smart&Start Italia, a fronte di una dotazione complessiva stanziata nel periodo 2015- 2018 pari a 274,8 milioni di euro a valere su diverse fonti di copertura (PON Imprese e Competitività, risorse liberate PON SIL 2000/2006, Fondo Crescita sostenibile e legge di stabilità 2017), risultano all'attualità impegnate risorse per 170,4 milioni di euro, con una disponibilità al presente di circa 104,4 milioni di euro. Anche detto strumento ha, peraltro, carattere rotativo, fatta salva una parte residuale di intervento a fondo perduto solo per il Sud

Per quanto concerne gli interventi ai sensi della legge 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa (aree CIC) e non complessa (aree CINC), essi attualmente, trovano copertura finanziaria a valere su varie fonti finanziarie (nazionali, comunitarie e regionali). Complessivamente, ad oggi, le risorse destinate all'attuazione degli interventi in argomento ammontano ad euro 721.872.867,40, così suddivisi per tipologia di intervento.

Intervento	Importo
Interventi in aree di crisi industriale complessa	283.000.000,00 €
Interventi in aree di crisi industriale non complessa	375.872.867,40 €
Interventi area terremoto Abruzzo – Lazio – Marche – Umbria	48.000.000,00 €
Programma "Restart Abruzzo" (Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49/2016)	15.000.000,00 €
Totale complessivo	721.872.867,40 €

Dette risorse risultano in gran parte impegnate per le concessioni disposte ovvero per le istruttorie in corso, fatta salva l'assegnazione per i successivi utilizzi da ultimo disposta con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi 204 e 205 della L. 145/2018) pari a 100 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020.

Commi da 5 a 7-bis (Digital Transformation)

Le modifiche apportate alla Camera dei Deputati intervengono sulla disciplina relativa alla "Digital transformation", al fine di consentire l'accesso alla misura ad una più ampia platea di destinatari.

A tal fine:

- sono integrate le previsioni che individuano le tecnologie che la norma intende implementare: accanto alle tecnologie abilitanti già previste dalla norma vigente e individuate nel piano Impresa 4.0, sono previste ulteriori tecnologie e sistemi digitali volti ad ottimizzare e in alcuni casi integrare la gestione dei processi;

- viene abbassato l'importo minimo di spesa sostenuto per i progetti di trasformazione tecnologica e digitale, portandola da 200 mila euro a 50 mila euro;

- è integrato il requisito dell'appartenenza oltre al settore manifatturiero, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, anche al settore turistico.

- è prevista la possibilità di presentazione dei progetti in forma congiunta da parte di un numero massimo di co-proponenti pari a dieci, individuando varie forme contrattuali di collaborazione tra imprese. Per dette ipotesi, è, altresì, consentito che il requisito finanziario (avere conseguito nell'ultimo esercizio finanziario un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100 mila) sia conseguito cumulativamente dai predetti coproponenti.

Si tratta, pertanto, di modifiche che specificano o estendono la fruibilità dello strumento agevolativo, nei limiti, comunque, della dotazione finanziaria stabilita al comma 8.

Pertanto, l'emendamento non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, né si pongono problemi di sostenibilità delle modifiche, in quanto il finanziamento delle imprese è consentito fino a concorrenza delle risorse assegnate, secondo i generali meccanismi di funzionamento degli strumenti di incentivo alle imprese.

Comma 8 Per la concessione delle agevolazioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati.

Comma 9. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Il comma 9-bis, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione attraverso soluzioni innovative che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, demanda a un apposito regolamento, adottato con DPCM, l'individuazione di aree di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni per le quali l'accesso potrebbe essere consentito anche attraverso Poste Italiane, in qualità di fornitore del servizio universale postale, nel rispetto della disciplina europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale.

Il successivo comma 9-quinquies prevede altresì che anche le Amministrazioni non statali possano consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche di Poste italiane, mediante apposite convenzioni e nei limiti delle risorse iscritte a tale scopo nei propri bilanci.

Poste italiane viene, inoltre, autorizzata, al comma 9-septies, ad accompagnare il servizio prestato per conto della PA con servizi aggiuntivi o a domicilio a carico dell'utente.

Il comma 9-octies stabilisce, infine, che l'affidamento dei servizi digitali in questione sia garantito per la stessa durata del servizio universale postale.

La copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi viene garantita, ai sensi del comma 9-quater, mediante l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito Fondo, che sarà alimentato, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, mediante riassegnazione alla spesa di quota parte dei dividendi versati dalle società partecipate dal medesimo Ministero.

Comma 9-novies. La proposta normativa prevede la realizzazione, distribuzione e gestione di una carta di pagamento denominata "Carta del Turista" con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione attraverso soluzioni innovative che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione. La proposta emendativa prevede che l'Agenzia nazionale del turismo effettui attività di promozione anche attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento in convenzione della realizzazione e gestione di una carta con cui acquistare beni e servizi connessi alla fruizione di servizi turistici. Il contratto attraverso il quale viene affidata la fornitura e la gestione del servizio prevede – in coerenza con la relativa normativa nazionale e comunitaria - il riconoscimento all'operatore economico a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Pertanto dall'applicazione di tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si specifica, inoltre, che la carta di pagamento rilasciata consentirà di effettuare pagamenti esclusivamente a valere su una somma pre-depositata dal titolare presso l'emittente.

Articolo 30

(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

La disposizione comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura massima di 500 milioni di euro per l'anno 2019 alla cui copertura si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo per i comuni destinatari dei contributi di avviare i lavori entro il 31 ottobre 2019 nonché dei possibili effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 912, della legge n. 145 del 2018 - che ha innalzato le soglie per l'affidamento diretto dei lavori - e, conseguentemente, del loro pieno utilizzo e conclusione dei lavori entro l'anno.

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati all'articolo non comportano oneri per la finanza pubblica.

Comma 14 bis. La disposizione prevede, al fine di stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, di assegnare, a decorrere dall'esercizio 2020, contributi in conto capitale ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. L'onere complessivo recato dal comma in esame è quantificato in misura corrispondente al 50 per cento delle risorse disponibili a decorrere dall'anno 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205/2017, che assicura anche la copertura del predetto onere.

Comma 14-ter. Prevede, al fine di stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, di assegnare, a decorrere dall'esercizio 2020, contributi in conto capitale ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, nonché alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Si prevede, altresì, la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria tra la Valtellina e il capoluogo regionale, in particolare nella tratta Lecco-Sondrio lungo la SS 36 e la SS 639 in gestione all'Anas, la SP 72 in gestione alla provincia di Lecco, al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità. I compensi del Commissario sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione delle opere e il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. Sul punto si evidenzia che i fondi per la SP 72 in gestione alla provincia di Lecco sono previsti dal D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018, mentre per la tratta Lecco-Sondrio lungo la SS 36 e la SS 639 in gestione all'Anas riguardano fondi previsti dal Contratto di Programma Anas.

Il Commissario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 14-quater. Prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter, con una dotazione dall'anno 2020 pari alle risorse non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019 del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, la competitività e la produttività di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che è corrispondentemente ridotto di pari importo come segue:

2020 – 75 ml

2021 – 200 ml

2022 e 2023 - 210 ml

2024 – 215 ml

dal 2025 al 2030 - 175 ml

dal 2031 al 2033 – 165 ml

a decorrere dal 2034 – 200 ml

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma sono nulli.

Comma 14-quinquies. Prevede che le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, la competitività e la produttività di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 10 milioni di euro, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati.

Articolo 30-bis.

(Norme in materia di edilizia scolastica)

La disposizione è volta a semplificare le procedure di affidamento degli interventi di edilizia scolastica, limitatamente alla necessaria messa in sicurezza delle scuole, affidati nel triennio 2019-2021.

In particolare, il comma 1 prevede che gli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, possano ricorrere all'affidamento dei lavori tramite le centrali di committenza statali, affidando in alternativa i lavori, nel caso di inerzia delle centrali di committenza, mediante procedura negoziata fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti.

Il successivo comma 3 prevede, poi, per gli edifici pubblici che risultano destinatari di finanziamenti o contributi statali per l'edilizia scolastica, un vincolo di destinazione ad uso scolastico di almeno 5 anni.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede unicamente la semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici beneficiari di finanziamenti o contributi statali nel triennio 2019-2021.

Articolo 30-ter

(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

Nell'articolo in riferimento è disciplinata la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. I comuni interessati istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi in argomento. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo suindicato.

Pertanto, l'onere recato dall'articolo in rassegna corrisponde alla dotazione del predetto Fondo di nuova istituzione.

Articolo 30-quater

(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

La disposizione prevede che le imprese radiofoniche private che svolgono attività di informazione di interesse generale, ai sensi della legge n. 230/1990, mantengono il diritto all'intero contributo, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278. Alle stesse imprese, al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali, viene corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2019, un contributo di 3 milioni di euro, che non è soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

Articolo 31

(Marchi storici)

Commi 1-2 Si prevede l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un Fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione iniziale di euro 30 milioni per il 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico, **o comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter del Dlgs 10 febbraio 2005, n. 30**, possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione

della garanzia.

Comma 3. Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti - e in particolare per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici - il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi, da assegnare alla DG Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi per le funzioni correlate al registro ed alle procedure relative ai marchi storici. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020.

Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al presente articolo sono indicati nella tabella seguente:

Costo unitario annuale terza area fascia retributiva F1(inclusi oneri a carico Amministrazione)			Costo totale (inclusi oneri a carico Amministrazione)	
Trattamento fondamentale	Accessorio (valore medio)	Costo unitario annuale	Numero unità	Onere totale a regime
€ 37.759	€ 2.241	€ 40.000	10	€ 400.000

Comma 4. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, pari a 30,4 milioni per l'anno 2020 e a 0,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 32

(Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)

Commi da 1 a 3 (aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'Italian sounding)

Al fine di gestire il ricorso a questo strumento è stato previsto un limite annuale di credito d'imposta per soggetto beneficiario (pari a 30.000 euro) ed un plafond generale annuo pari ad 1,5 milioni di euro. Con questo meccanismo, in via teorica (ipotizzando un importo medio di 20.000,00 euro), si potrebbero supportare circa 75 imprese.

La fissazione dei criteri e delle modalità applicative è demandata ad un decreto interministeriale MEF-MiSE-Mipaaf.

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al comma 1 estendono le agevolazioni già previste per i consorzi nazionali in materia di credito di imposta per le spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti anche alle organizzazioni collettive delle imprese. Tale modifica non determina variazioni rispetto all'onere complessivo previsto dal comma 3 atteso che lo stesso opera come limite di spesa.

Il comma 3 della disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50

Comma 4. La norma mira a tutelare maggiormente i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati, Regioni e Comuni, esplicitandone la tutela e si introduce l'impedimento alla registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Spesso infatti si evidenziano, specialmente sui mercati esteri beni che evocano l'Italia (cd. Italian Sounding) con marchi contenenti parole (come ad esempio "mafia"), raddoppiando il danno per l'immagine del Paese.

L'esigenza di rafforzare i marchi in Italia sotto questo aspetto è anche utile per legittimarne una maggiore difesa all'estero.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 5 (divieto di registrazione di nomi di stati e altri enti territoriali, di segni riconducibili a forze armate e forze dell'ordine nonché di marchi lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia).

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Comma 6 (estensione della competenza del CNAC alla tutela dell'Italian Sounding; ed Estensione della composizione del consiglio nazionale anticontraffazione AL MIUR).

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Commi da 7 a 10 (Voucher 3i- investire in innovazione)

Si prevede l'istituzione di un voucher che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e ricerche di anteriorità preventive alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e alla estensione all'estero della domanda nazionale. Il comma 10 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Considerato un importo massimo del voucher pari a 15.000 euro, la misura in esame potrebbe agevolare per anno circa 700 imprese (ipotizzando che non tutti i soggetti interessati utilizzino il voucher nella misura massima).

Comma 11 interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (Brevetti+, marchi+, disegni+)

Il presente comma non determina nuovi costi per l'amministrazione, in quanto le finalità indicate rientrano tra quelle già perseguite con le risorse rinvenenti dalle riassegnazioni disposte dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Commi da 12 a 15 Agevolazioni all'uso di "marchi collettivi e di certificazione"

Si propone di favorire la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani. Il comma 15 della disposizione prevede che agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Commi 17 e 18 (apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il patent cooperation treaty)

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 32-bis

(Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali)

Limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, emerge che gli importi finora riscossi sono largamente inferiori al 10% dei crediti affidati alla riscossione nelle diverse annualità.

Tenuto conto che la misura sarà applicata a soggetti che, di fatto, non sarebbero nella condizione di corrispondere l'intera somma iscritta a ruolo è ragionevole ritenere che la disposizione non comporti effetti negativi di gettito.

Articolo 33

(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

La disposizione fissa, per le regioni a statuto ordinario – comma 1 - e per comuni – comma 2 - la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, ***della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati***, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata (ivi incluse, per le regioni, quelle relative al servizio sanitario nazionale) ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La norma, superando la rigidità delle attuali regole, introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale alle amministrazioni, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

I valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per gli enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano – per le regioni – e Conferenza Stato-città ed autonomie locali – per i comuni - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Gli enti in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ***la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati*** risulta superiore al valore soglia definito dal citato decreto adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento, fino al conseguimento, nell'anno 2025, del predetto valore soglia.

A decorrere dal 2025, alle regioni ed ai comuni che registrano un rapporto superiore al “valore soglia” si prevede l'applicazione di un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il “valore soglia” per gli enti, che è definito in termini di prossimità al valore medio per fascia demografica, rappresenta un valore sostenibile finanziariamente e le assunzioni sono comunque operate nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Per quanto sopra la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 2-bis a 2 quater: Le disposizioni apportano modifiche al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 - finalizzate a chiarire le deroghe alla disciplina in materia di procedure concorsuali e graduatorie applicabili al personale educativo degli enti locali - e prevedono per gli stessi enti la possibilità di utilizzare ai fini assunzionali le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Le disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 33-bis.

(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione autorizza, mediante la proroga delle disposizioni di cui all'art. 19 bis del DL n. 8 del 2017, il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualifica di vigile del fuoco, di personale volontario del medesimo Corpo attualmente impiegato nei nuclei cinofili, tenuto conto dell'apporto dato dalle unità cinofile in occasione delle ricorrenti emergenze nelle quali si rende necessaria la ricerca di persone in superficie o sotto macerie (tra le più recenti si annovera quella relativa al crollo del ponte Morandi nella città di Genova).

Si tratta di cinque unità che hanno conseguito la certificazione operativa rilasciata dal Corpo nazionale che abilita alla conduzione e all'utilizzo del cane in contesti emergenziali dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, che costituisce il termine attuale entro cui bisogna aver conseguito il predetto titolo per poter accedere alle procedure assunzionali. La norma, pertanto, modifica l'articolo 19-bis del citato decreto-legge, sia estendendone l'applicazione anche al 2019, sia prevedendo il possesso della prescritta certificazione operativa e quindi il servizio effettivo nelle unità cinofile del Corpo alla data del 31 dicembre 2018.

Le assunzioni in argomento non comportano nuovi oneri gravando sulle ordinarie facoltà assunzionali del Corpo nazionale derivanti dal turn over del personale cessato dal servizio entro il 31 dicembre 2018.

Articolo 33-ter

(Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale)

Commi da 1 a 3. Le disposizioni, nel recepire l'Accordo sottoscritto in data 25 febbraio 2019 tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, definiscono il contributo in termini di saldo netto da finanziare posto a carico del "sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia" (composto dalla Regione, dagli enti locali situati sul suo territorio e dai rispettivi enti strumentali ed organismi interni) quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 716 milioni di euro per il 2019 e 836 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, coerentemente con quanto indicato nella tabella 8 allegata alla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, 110 milioni per l'anno 2020 e 120 milioni di euro per l'anno 2021.

A titolo transattivo, con l'Accordo sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia viene riconosciuto alla medesima un trasferimento complessivo di 400 milioni di euro da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, distribuito in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Sono riconosciuti ulteriori 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, da erogarsi a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

Gli oneri derivanti dalla disposizione, ad eccezione degli 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, sono riepilogati come segue:

	2019	2020	2021	per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024	2025
--	------	------	------	--	------

<i>Minore concorso alla finanza pubblica</i>	30	110	120		
<i>Contributo spese di manutenzione straordinaria strade e scuole</i>	15	15	80	80	50
<i>Totale</i>	45	125	200	80	50

Alla relativa copertura si provvede: a) per 30 milioni di euro per l'anno 2019, 86 milioni per l'anno 2020 e 120 milioni per l'anno 2021 relativi al minore concorso alla finanza pubblica, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145; b) per il restante onere di 24 milioni di euro per l'anno 2020 relativi al minore concorso alla finanza pubblica mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004; c) per 15 milioni annui per il 2019 e il 2020, 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 50 milioni per l'anno 2025, relativi al contributo per gli investimenti nella Regione FVG per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti enti territoriali di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

Alla copertura degli 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario si provvede a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

Il comma 4 modificando il termine ultimo per l'utilizzo del fondo ivi previsto per gli accordi di cui al comma 875 non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le risorse eventualmente non utilizzate nei termini previsti sono destinate ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139 dell'articolo 1 della legge 145/2018.

Il comma 5 risulta neutrale in quanto incide sulla tempistica per la conclusione degli accordi finalizzati ad assicurare il necessario concorso della regione Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ridefinendo i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la stessa regione.

Il comma 6 è esclusivamente finalizzato a chiarire le modalità con le quali le regioni Valle D'Aosta e siciliana assicurano il concorso alla finanza pubblica di cui ai commi 877 e 881 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018. Conseguentemente non determinano effetti finanziari.

Articolo 34

(Piano grandi investimenti nelle Zone economiche Speciali)

La disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (ZES) introdotte dall'articolo 4 del DL n. 91 del 2017.

Allo scopo, facendo seguito alle misure di enforcement delle ZES contenute nel recente decreto-legge sulle Semplificazioni, si propone l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES.

Nel complesso della disposizione, si punta complessivamente a rendere più attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e di semplificazione procedurale, in precedenza introdotte, in sede di conversione del DL n. 135 del 2018 che già consente un'effettiva riduzione dei procedimenti amministrativi e un vantaggio fiscale sotto forma di credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro ad investimento.

Gli investimenti in equity, oggetto della norma, prevedranno un disimpegno progressivo che

prevede tempi che dipendono dalle specifiche tecniche proprie dei settori di intervento individuate dal Piano stesso.

La misura comporta maggiori oneri per 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 35 *(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)*

La disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 stabilisce obblighi di pubblicità ulteriori rispetto a quelli già previsti dal d.lgs. n. 33/2013, non ha ad oggi ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti:

- Associazioni, fondazioni, Onlus
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- le imprese.

Per questo motivo si rende necessario un intervento chiarificatore urgente per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.

A tale proposito per la prima categoria di operatori, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, "sui propri siti internet o analoghi portali digitali;".

Per le imprese e le cooperative invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio) e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (artt. 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter codice civile).

Per le prime, l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all'obbligo di predisposizione della nota integrativa, l'obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.

L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L'inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi, nonché il mancato pagamento della sanzione ***entro il termine di tre mesi di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti.***

Il nuovo comma 125-quinquies prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione in tale sistema, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dal comma 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, si provvede alla contestuale abrogazione dell'analogo disposizione contenuta all'articolo 3-quater

comma 2 del DL n. 135/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 12/2019.

Il comma 125-sexies riproduce quanto prima stabilito nel tezo periodo del comma 125 della legge n. 124 del 2017.

Gli altri commi restano invariati rispetto alla originale formulazione.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 36

(Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)

La disposizione di cui al comma 1 è puramente ordinamentale e non ha impatti diretti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'articolo 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, si rappresenta che le disposizioni integrative proposte comportano oneri a carico del Bilancio dello Stato per i costi di gestione relativi alla Segreteria tecnica della Commissione tecnica, ai quali si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 501, della legge n. 145/2018 (capitolo 1598/MEF "Somme da assegnare per le spese della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del fondo ristoro risparmiatori"), e per l'affidamento delle attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica a società a capitale interamente pubblico, ai quali si provvede con le risorse finanziarie del FIR, non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro

La disposizione al comma 2, lettera h), introduce un ulteriore comma 502-ter all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea; dispone infine che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, sia conseguentemente adeguato.

I commi da 2-bis a 2-octies prevedono che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza (fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. I suddetti regolamenti stabiliscono o individuano i criteri per determinare: a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; b) i requisiti patrimoniali; c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere; d) i perimetri di operatività; e) gli obblighi informativi; f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali; h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; i) le forme societarie ammissibili l) le eventuali garanzie finanziarie; m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

Le misure possono essere differenziate e adeguate in base alle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti.

Ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del

settore.

La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.

Si prevede altresì l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Comitato FinTech che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Le attribuzioni del Comitato sono stabilite dai regolamenti.

Dall'attuazione delle predette disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-novies prevede che le autorità di vigilanza e controllo di cui ai commi precedenti possano stipulare accordi e convenzioni con le università sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegate finalizzate allo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti nonché per la formazione del proprio personale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le predette autorità provvedono nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-decies prevede la modifica dei commi 7 e 9 dell'articolo 24 bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. In particolare, la modifica ha lo scopo di integrare le suddette disposizioni al fine di consentire, ferma l'esclusione di qualunque forme di emolumento, il rimborso delle spese di viaggio e alloggio sostenute dai componenti del Comitato per la partecipazione alle riunioni periodiche dello stesso a valere sui fondi previsti dal successivo comma 11 dell'art. 24 bis (esclusa l'eventuale partecipazione di accademici e esperti nella materia).

Le riunioni del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, dal momento della sua istituzione fino ad oggi, si sono tenute con cadenza mensile (fino al mese corrente si registrano n. 21 riunioni del Comitato nelle seguenti date: anno 2017 06/09; 3/10; 24/10; 20/11; 07/12. Anno 2018: 26/01; 22/02; 15/03; 20/04; 21/05; 20/06; 19/07; 11/09; 11/10; 20/11; 13/12. Anno 2019: 24/01; 15/02; 14/03; 05/04; 14/05), pertanto, si stima un numero di 12 riunioni all'anno).

Il rimborso delle spese in argomento, relativo ai soli componenti del Comitato, è stimato in un importo massimo di euro 30.000 euro annui che troverà copertura nell'ambito delle risorse, pari ad un milione di euro annui, di cui al comma 11 del citato articolo 24-bis del citato DL 237/2016.

Comma 2-undecies - Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari per la finanza pubblica.

Commi 2-duodecies e 2-terdecies - Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 36-bis

(Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine)

Ai fini della quantificazione, in mancanza di dati puntuali in merito alle fattispecie interessate, ai fini della stima, è stata applicata una metodologia analoga a quella utilizzata per la stima della norma introduttiva sui PIR (Legge 232/2016), considerando che la misura agevolativa che si

vuole introdurre possa interessare un ammontare di investimenti almeno pari alla metà di quello stimato in sede di introduzione dei PIR, preso come riferimento per la stima degli effetti finanziari derivanti dalla detassazione dei rendimenti finanziari. Tale quota è da considerarsi prudenziale alla luce del fatto che i prodotti in esame sono ancora limitatissimi e che le persone fisiche godono già della detassazione dei rendimenti sui PIR: potrebbe realizzarsi pertanto anche un effetto sostituzione dai PIR verso tali prodotti finanziari. Si è quindi ipotizzato un ammontare di investimenti (detenuti per 5 anni) pari a 900 milioni di euro nel 2020. Di seguito l'andamento degli effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ritenuta su rendimenti	-4,8	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-0,4	0,0

in milioni di euro

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 36-ter

(Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta sufficiente a far fronte alla proroga proposta, restando invariato l'importo nominale massimo complessivo delle passività per le quali può essere concessa la garanzia.

Articolo 37

(Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia)

La norma è volta a consentire l'eventuale ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia.

Il **comma 1** prevede che, al fine del rilancio del settore del trasporto aereo e per il rafforzamento del trasporto intermodale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato in via preventiva a sottoscrivere – fino ad un tetto massimo, pari all'importo maturato a titolo di interessi sul finanziamento a titolo oneroso - quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

I criteri e le modalità operative dell'intervento sono definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000 a valere sulle entrate relative agli interessi sul finanziamento a titolo oneroso che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3.

Il **comma 2** prevede che alla società di nuova costituzione di cui al presente articolo, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Il **comma 3** prevede i termini di maturazione e corresponsione, da parte di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, degli interessi sul finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

L'Amministrazione straordinaria è tenuta a corrispondere gli interessi sul prestito maturati dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019, stimati in 145 milioni di euro.

Il **comma 4** stabilisce che gli interessi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le finalità di cui al comma 1.

Il **comma 5** interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevedendo l'abrogazione delle parole al terzo periodo “, ed è restituito entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura”.

Il **comma 6** interviene sulle modalità di restituzione del finanziamento modificando l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione con legge 11 febbraio 2019, n. 12, sostituendo le parole “ entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019” con le seguenti: “, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria”. Per effetto dei commi 5 e 5 bis il credito erariale verrà pertanto soddisfatto nel quadro della procedura di riparto dell'attivo dell'Amministrazione straordinaria, a fronte di apposita istanza davanti al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.

Dalle disposizioni di cui ai **commi 5 e 6** conseguono oneri pari a 900 milioni di euro nel 2019 in termini di fabbisogno a cui si provvede ai sensi del successivo articolo 50.

Il **comma 8** prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

Articolo 38 **(Debiti enti locali)**

La disposizione di cui al **comma 1**, capoverso comma 932-bis, lett. a) e b), non comporta un ampliamento della capacità di spesa di Roma Capitale, in quanto si prevede che, a fronte dei crediti di competenza della gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto legge n. 112/2008, trasferiti a Roma Capitale, lo stesso comune debba iscrivere in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza, invece, è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a).

Parimenti risulta neutrale la successiva lett. c), atteso che a fronte del trasferimento a Roma capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, si prevede l'assegnazione al comune delle risorse necessarie per farvi fronte. Al fine poi di assicurare la neutralità dell'operazione anche per il bilancio statale, le somme trasferite a Roma Capitale sono preventivamente ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di quelle destinate alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies.

Infine, la lett. d) chiarisce esclusivamente che le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva rientrano nella competenza di Roma Capitale.

I commi da 1-bis a 1-sexies, disciplinano la possibile assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale delle obbligazioni City of Rome 5,345% di scadenza 27/1/2048, attualmente inclusi nella massa passiva della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. L'assunzione è

subordinata all'adesione dei possessori delle obbligazioni ed è volta ad assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione commissariale in ciascun anno della sua operatività: allo stato, infatti, tale sostenibilità è garantita solo in termini complessivi ma, a causa dei disallineamenti tra entrate e uscite previste, non in ciascun anno.

Gli oneri derivanti dall'accollo sono pari, per la quota interessi, a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048 e sono posti a carico di un fondo di pari dotazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 1-ter riporta la copertura del predetto onere in termini di saldo netto da finanziare. In particolare, detta copertura è individuata:

a) nella riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa ai contributi statali versati alla gestione commissariale per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048. La riduzione dei predetti contributi è resa possibile dall'eliminazione dalla massa passiva della gestione commissariale degli oneri relativi alle obbligazioni assunte dallo Stato.

b) nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo rimanente. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, si stabilisce che le giacenze della contabilità speciale possano essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo.

Il comma 1-quater individua la copertura finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Come per il saldo netto da finanziare, per tali saldi l'onere coincide con la quota interessi assunta a carico dello Stato. Infatti, a tale maggiore spesa per lo Stato, a legislazione vigente, non corrisponderebbe una riduzione della capacità di spesa della gestione commissariale, rimanendo invariati i limiti di spesa fissati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011 e del 23 gennaio 2013. Il comma 4 prevede pertanto una corrispondente riduzione di tali limiti, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 1-quinquies disciplina il caso di mancata adesione degli obbligazionisti, prevedendo che, in tale circostanza, il fondo istituito al comma 3 possa essere destinato alla gestione commissariale. Tale previsione è volta a consentire alla gestione commissariale di disporre delle risorse necessarie al rimborso delle obbligazioni che rimarrebbe a carico della stessa.

Il comma 1-sexies è volto a preordinare le risorse per il rimborso della quota capitale delle obbligazioni, che avverrà in un'unica soluzione nell'anno 2048, per l'importo di 1.400 milioni di euro. Trattandosi di un rimborso di passività finanziarie, la relativa spesa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica né sul saldo netto da finanziare. Il comma dispone che una quota del contributo statale alla gestione commissariale, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, sia destinato a tale finalità.

Il comma 1-septies prevede che, qualora, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano effettuate operazioni di rinegoziazione dei mutui con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, una quota dei minori esborsi eventualmente derivanti, per gli anni dal 2020 al 2022, da tali operazioni confluisca in un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno denominato "Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni delle città metropolitane".

Sono individuate due modalità con le quali potrà avvenire l'incremento del predetto fondo: a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa ai contributi statali versati alla gestione commissariale; b) mediante riassegnazione di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario straordinario a valere sulle disponibilità detenute in tesoreria. Tale seconda modalità sarà utilizzata, in

particolare, nelle annualità in cui i contributi statali di cui alla lettera a) siano stati già erogati e non sia quindi possibile ridurre la relativa autorizzazione di spesa.

L'invarianza finanziaria della disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, è ottenuta, nel caso in cui si sia adottata la modalità di cui alla lettera a), mediante riduzione del limite alle spese del commissario straordinario, comprimendone pertanto la capacità di spesa e, nel caso in cui sia adottata la modalità di cui alla lettera b), prevedendo che l'importo di tali versamenti sia compreso tra le somme che il Commissario straordinario è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (riducendo anche in questo caso la capacità di spesa della gestione commissariale ai fini dei predetti saldi).

In ogni caso, essendo relativa ad operazioni di natura eventuale, non si associano allo stato effetti finanziari alla disposizione.

Il comma 1-octies riconosce ai comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto un contributo a titolo di concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento. Il contributo ammonta a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività).

Il comma 1-novies- La disposizione si limita ad estendere al 2019 la finanziabilità di interventi sanitari già previsti per il 2017 e il 2018 a valere sul finanziamento corrente del Ssn e per i quali, nel riparto del fondo sanitario 2019 su cui è stata raggiunta intesa in Conferenza Stato-regioni, è già stato previsto specifico accantonamento di risorse. In tali termini dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente.

Il comma 1-decies detta i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1-speties tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, nonché un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Pertanto non determina effetti finanziari.

Il comma 1-undecies non comporta effetti finanziari riguardando aspetti di natura procedurale.

Il comma 1-duodecies risulta neutro sotto il profilo finanziario, atteso che prevede esclusivamente un allungamento del periodo nel quale è consentito agli enti locali in stato di dissesto finanziario che si trovino in grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, di innalzare sino ad un massimo di 5/12 il limite di ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Il comma 1-terdecies recante la modifica della tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 è volto a rivedere le soglie del rapporto tra passività e impegni del titolo I che legittimano le diverse durate massime del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti in predissesto. Conseguentemente alla norma in esame non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 1-quaterdecies riconosce al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di

10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività).

Il comma 1-quinquiesdecies non ha impatti sui saldi di finanza pubblica prevedendo lo slittamento dal 30 aprile 2019 al 31 luglio 2019 del termine ultimo per l'approvazione, da parte dei comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania, del rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il comma 2 non determina maggiori oneri, in quanto meramente finalizzato a facultizzare il comune di Roma Capitale a concedere alla Gestione commissariale, fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione stessa, anticipazioni di liquidità secondo modalità da definire con apposita convenzione tra comune e gestione commissariale.

Commi da 2-bis a 2-quater - Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi per i saldi di finanza pubblica, in quanto meramente preordinate a disciplinare le modalità di riproposizione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000 da parte degli enti locali che non hanno avuto ancora approvato il predetto piano, già rimodulato o riformulato ai sensi del comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019.

Comma 2-quinquies - La disposizione prevede un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Articolo 38-bis

(Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 della disposizione in esame è diretto ad escludere l'applicazione delle misure massime di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 859, della legge di bilancio per l'anno 2019, nei casi in cui il debito residuo scaduto sia di piccole dimensioni. In particolare, il comma prevede che le suddette misure non si applicano nel caso in cui il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non risulti superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Dalla modifica proposta non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 completa la disciplina del "Fondo di garanzia debiti commerciali" per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria diverse delle Stato, prevedendo che, annualmente, le amministrazioni che non rispettano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 poste a garanzia dei pagamenti devono effettuare l'accantonamento nel fondo, mentre le amministrazioni che le rispettano liberano il fondo accantonato nel precedente esercizio. L'effetto combinato della costituzione e della liberazione del fondo di garanzia non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 38-ter

(Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)

La norma è finalizzata a modificare la procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni derivante da sentenze esecutive di cui al comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 118/2011 e, pertanto, risulta finanziariamente neutrale.

Articolo 38-quater
(Recepimento dell'accordo tra il Governo e la regione siciliana)

La disposizione consente ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane della Regione Sicilia, tra l'altro, la realizzazione di interventi infrastrutturali, tramite alcune eccezioni alla disciplina generale di contabilità pubblica. In particolar modo:

al comma 1 si prevede, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'applicazione dell'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e la possibilità di utilizzare gli stanziamenti esistenti per interventi infrastrutturali tramite opportune variazioni di bilancio da recepire al momento dell'approvazione del bilancio di previsione. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

al comma 2 si consente: a) l'approvazione del rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato, b) la predisposizione di un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019, c) l'utilizzo nel 2019, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, dell'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

al comma 3, al fine di consentire la piena operatività ai predetti enti, vengono altresì introdotte alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le seguenti modifiche:

- *si introduce un comma 881 bis con il quale si prevede che il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 881 per l'anno 2019 sia assicurato con l'utilizzo di 140 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione Siciliana con delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, come integrata dalla delibera CIPE n. 14/2019, che è corrispondentemente ridotto (in conformità all'accordo siglato tra Regione e Governo in data 15/05/2019). La Regione Siciliana conseguentemente propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità assegnate residue pari a 2.190,40 milioni di euro. La disposizione è pertanto neutrale dal punto di vista finanziario.*
- *si introduce un comma 881 ter con il quale attribuisce alla Regione siciliana un contributo di 10 milioni di euro a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica, previsto per l'anno 2019 dal comma 881. La disposizione trova copertura mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni in legge 27 dicembre 2004, n. 307;*
- *si introduce un periodo al comma 885 che dispone, per l'anno 2019, l'incremento di ulteriori 100 milioni di euro del contributo a carico della Regione Siciliana, a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al medesimo comma 885. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Articolo 39
(Modifica al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4)

La disposizione di tipo ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica consentendo all'Anpal di procedere autonomamente alla stipula delle convenzioni necessarie all'implementazione della piattaforma informativa strutturale all'attività dei centri per l'impiego, per la quale l'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha autorizzato una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2019 e 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

*Articolo 39-bis
(Bonus eccellenze)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sposta le coperture degli oneri già previsti dal “programma operativo nazionale” (PON) al “programma operativo complementare” (POC).

*Articolo 39-ter
(Incentivo per assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno)*

La disposizione prevede l'estensione dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 alle assunzioni/trasformazioni dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi avvenute nel periodo gennaio-aprile 2019 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un importo massimo di 8060 euro su base annua. L'incentivo è riconosciuto al massimo per dodici mesi ed è cumulabile con l'esonero strutturale giovani di cui all'articolo 1, comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Di seguito il testo della proposta di modifica normativa:

Effetti finanziari

La stima degli effetti finanziari è stata costruita utilizzando quale base tecnica le informazioni desunte dal monitoraggio del numero dei rapporti incentivati e della spesa impegnata con riferimento allo stesso incentivo riferito all'anno 2018 dal quale risultano i seguenti dati:

	<i>numero rapporti</i>	<i>spesa impegnata</i>
<i>gen-apr</i>	<i>44.294</i>	<i>173 milioni</i>
<i>mag-dic</i>	<i>76.736</i>	<i>315 milioni</i>

Non essendo ancora disponibili dagli archivi dell'Istituto dati completi relativi al primo quadrimestre del 2019 (fonte Uni-emens), si è ritenuto utile prendere in considerazione i dati forniti dal Ministero del Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni/trasformazioni potenzialmente interessate all'incentivo in esame nei periodi gennaio-aprile 2018 e 2019. Dai dati si evince una variazione tendenziale del 4,6% del numero di rapporti di lavoro.

Quindi ipotizzando un incremento del 5% rispetto alle assunzioni/trasformazioni di gennaio-aprile 2018 si stima un numero di assunzioni/trasformazioni pari a 46.500.

L'importo medio pro-capite dell'incentivo rilevato sui dati 2018 tiene conto della concomitanza dell'incentivo strutturale giovani esteso anche ai lavoratori tra i 30 e 35 anni di età, mentre la medesima estensione al 2019 prevista dal “decreto dignità” ancora non risulta attivata in quanto in attesa di decreto ministeriale.

Pertanto si è reso necessario stimare un importo medio per l'anno 2019 tenendo in debito conto che la quota di assunzioni nella fascia di età compresa tra i 30 e 35 anni risulta avere un importo medio dell'incentivo più elevato di quanto riscontrato sui dati del 2018. In ultima analisi anche tenendo conto della rivalutazione delle retribuzioni la stima è risultata pari a 4.230 euro con una spesa complessiva pari a 197 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, si provvede nel limite di 200 milioni di euro a carico del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” 2014 – 2020 (POC SPAO) approvato con Delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018” ricompresi nel limite complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, di cui all'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 40

(Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45)

La norma prevede l'attivazione di strumenti di sostegno alle imprese e al reddito dei lavoratori, per le tre Regioni interessate (Toscana, Emilia-Romagna e Umbria), che comporta per l'anno 2019, secondo la stima effettuata dall'INPS sulla base delle informazioni ricevute dalle medesime Regioni, un onere finanziario pari a circa 10 milioni di euro.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie in conto residui relativamente a risorse stanziare su interventi che hanno esaurito i propri effetti. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 41

(Misure in materia di aree di crisi industriale complessa)

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie in conto residui relativamente a risorse stanziare su interventi che hanno esaurito i propri effetti.

Per quanto concerne l'area di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera, si stima una platea di lavoratori interessati di circa 530 unità, per un fabbisogno complessivo valutato in circa 11 milioni di euro per il biennio 2019-2020, valutabili in 7 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020. Per la Campania, area dei poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata, il numero dei lavoratori interessati è stimato in un numero tra le ottocento e le novecento unità divisi per le province campane, con un onere finanziario di circa 15 milioni di euro per il biennio 2019-2020, valutabili in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020.

Ai fini della compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno netto con riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie in conto residui si provvede quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Articolo 41 bis

(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto)

A legislazione vigente, l'art. 1, comma 250, persegue la salvaguardia del lavoratore, iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle sue forme esclusive e sostitutive, che ha contratto una delle patologie - precisamente specificate - derivanti da esposizione all'amianto (di origine professionale ovvero quale causa di servizio); tale tutela si sostanzia nel diritto al conseguimento di una pensione di inabilità.

Ai fini del conseguimento di tale diritto è necessario un requisito contributivo di almeno cinque anni versati nell'intera vita lavorativa ed il beneficio pensionistico non è cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa vigente

La disposizione amplia la platea dei lavoratori tutelati dal citato comma 250 estendendo il diritto alla pensione di inabilità anche ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta a norma di legge compresi:

- a) i lavoratori e gli ex lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
- b) i titolari del sussidio di accompagnamento alla pensione che entro l'anno 2020 optano per la pensione di inabilità.

L'ampliamento è effettuato nell'ambito di un nuovo limite di spesa programmato

Valutazione di congruità del limite di spesa

Allo scopo di valutare gli effetti finanziari della proposta sono stati analizzati i dati individuali forniti dall'Inail che riguardano una platea di circa 19.000 soggetti con una malattia correlata all'amianto; il collettivo si riduce a 2.500 soggetti allorquando si escludono coloro che hanno già raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia.

Da un incrocio, inoltre, con i dati Inps si è proceduto ad un'ulteriore selezione poiché dai 2.500 soggetti non sono stati considerati coloro già titolari di pensione; le operazioni di perimetrazione dei beneficiari della proposta hanno condotto ad un sotto-collettivo di circa 540 soggetti circa riconducibili ai potenziali soggetti interessati alla norma in esame.

Dall'archivio così individuato è stato possibile rilevare l'età e conseguentemente il numero di anni di anticipo rispetto all'ordinario raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.

La valutazione è stata predisposta sulla base di:

- un importo medio di pensione di inabilità pari a circa 25.000 euro l'anno;
- un andamento dell'inflazione – utile per la perequazione degli importi di pensione – come delineato nel DEF del mese di aprile 2019;
- un andamento della mortalità come rilevato da basi tecniche Inps con riferimento al collettivo dei pensionati di inabilità.

Nell'ipotesi, inoltre, che la norma entri in vigore il 1° giugno p.v., l'onere finanziario della proposta riguardante i soggetti con patologia asbesto correlata, come sopra individuati, è riportato nella tabella che segue:

Valutazione di congruità del limite di spesa previsto per l'estensione dell'ambito di applicazione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto di cui all'art.1, comma 250, L. 232/2016.

Importi in milioni di euro

<i>Anno</i>	<i>Maggior numero di pensioni a fine anno</i>	<i>Importo complessivo annuo</i>	<i>oneri (+)-risparmi (-)</i>
2019	534	7,7	
2020	516	13,1	
2021	483	12,6	
2022	458	12,3	
2023	422	11,7	
2024	384	11,1	
2025	324	10,0	
2026	282	9,2	
2027	241	8,5	

Il beneficio pensionistico di cui al presente emendamento è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di: 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, 10,0 milioni di euro per l'anno 2025, 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede:

- a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;*
- b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145;*
- c) quanto a euro 3.734.500 per l'anno 2019 e a euro 533.500 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto con riferimento all'utilizzo della copertura di cui alla lettera a).*

Articolo 42

(Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)

Nella G. U. n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea” (Decreto 21 aprile 2017, n. 93), provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la codifica ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura nell’ottica di semplificare, rendere omogeneo ed innovare il complesso quadro normativo di settore.

Il Decreto, in vigore dal 18 settembre 2017, ha introdotto importanti novità, tra cui l’estensione della disciplina dei controlli metrologici a tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale – ovvero quella funzione “giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali”.

Il presente articolo dispone la proroga al 30 giugno 2020 del periodo transitorio di 18 mesi, previsto all'articolo 18, comma 2, secondo alinea del precitato decreto per gli organismi accreditati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 terminato alla data del 18 marzo 2019. La norma che si propone prevede per gli organismi che alla data del 18 marzo 2019 hanno presentato domanda di accreditamento la proroga ad effettuare le predette verifiche periodiche in conformità alla previgente disciplina, a condizione che abbiano almeno accettato formalmente l’offerta economica relativa all’accreditamento. Per gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 si prevede che possano continuare ad operare in conformità alla normativa previgente fino alla predetta data del 30 giugno 2020 a decorrere dalla data di presentazione della domanda, da presentarsi entro il termine del 30

settembre 2019, dimostrando il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.

Le suddette disposizioni sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal decreto n. 93, del 2017.

Ciò in considerazione della avvenuta scadenza del periodo transitorio di 18 mesi (18 marzo 2019), in seguito alla quale il settore di attività della verifica periodica non risulterà servito, stante l'elevatissimo numero di strumenti di misura di varie tipologie, da un numero adeguato di Organismi, anche in termini di copertura territoriale.

Infatti, secondo i dati più recenti a disposizione, ad oggi, ACCREDIA ha accreditato solo circa 60 Organismi, rispetto ai circa 370 Organismi operanti nel periodo transitorio e a fronte dei circa 500 riconoscimenti effettuati da Camere di commercio e Unioncamere.

La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43

(Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore)

L'articolo in esame reca disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti appartenenti al c.d. Terzo settore al fine di rispondere con urgenza ad alcune esigenze di accelerazione e snellimento di procedure di raccordo normativo per superare criticità emerse in fase di applicazione della recente legge n. 3 del 2019, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" con la disciplina vigente in materia.

Nello specifico occorre modificare ed integrare alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 e nella citata legge 9 gennaio 2019, n. 3, al fine di evitare, in particolare agli enti del terzo settore e alle realtà associative di minori dimensioni e meno strutturate, di dover incorrere in oneri di carattere organizzativo, gestionali e di rendicontazione non sostenibili nell'immediato.

In premessa, si segnalano gli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dall'articolo di seguito esaminato, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere ordinamentale e procedurale.

Il comma 1 della disposizione in esame introduce modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

In particolare, con due interventi sul comma 3 dell'articolo 5 del citato D.L., si propone di agevolare il controllo sulle contribuzioni progressive di importo pari o inferiore a euro 500 e la relativa contabilizzazione, e si stabilisce che la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o i contributi con i relativi importi avvenga in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

Si segnala, inoltre, la riformulazione del comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto legge 149 del 2013, necessaria per precisare l'effettiva estensione della disciplina della pubblicità e della trasparenza propria dei partiti e dei movimenti politici, ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento con i soggetti politici o l'attività dei quali si coordini, comunque, con l'attività dei suddetti partiti e movimenti anche conformemente alle previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Va evidenziato, da ultimo, che con l'introduzione del comma 4 bis si interviene nella materia in questione al fine di sottrarre all'equiparazione ai partiti e ai movimenti politici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché tutte quelle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti a confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Tale previsione trova la sua ratio nelle specifica vocazione solidaristica degli enti sopramenzionati tenuto conto anche che gli stessi enti sono comunque assoggettati agli obblighi di pubblicità, trasparenza e rendicontazione previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con il **comma 2** del presente articolo, si prevede che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Con il **comma 3** dell'articolo "de quo" si interviene sulla legge n. 3 del 2019. In particolare con le modifiche al comma 11 dell'articolo 1 della sopraindicata legge si interviene al fine di agevolare il controllo sulle elargizioni progressive di importo inferiore o uguale a euro 500 e la relativa contabilizzazione. ***Si modifica il comma 14 della richiamata legge n. 3 del 2019 prevedendo che, per le liste di cui al comma 11, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale siano pubblicati nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale.***

Ulteriori interventi sono sul comma 21 dell'articolo 1 citato ed attengono al divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti: circostanza che si verificherà qualora entro tre mesi dal ricevimento il partito o movimento politico in esame non abbia provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13. Stessa sorte è stata prevista anche per i partiti o movimenti politici che in violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, entro tre mesi dalla piena conoscenza delle condizioni ostantive stabilite in tale disposizione, non provvedano a versare il corrispondente degli importi ricevuti alla cassa delle ammende, sempre in conformità a quanto stabilito al citato comma 13.

Si segnalano, poi, le modifiche al comma 28 dell'articolo 1 della citata legge consistenti in disposizioni in favore di associazioni, fondazioni e comitati che realizzano il necessario coordinamento rispetto alla sottrazione degli enti sopra menzionati dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera b), dello stesso articolo 5.

Il comma b-bis) prevede che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che sono competenti nella materia elettorale o che esercitano funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici e che possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede con le risorse del bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, dopo il comma 28, sono aggiunti il comma 28-bis, che introduce una serie di deroghe nei confronti delle fondazioni, delle associazioni dei comitati, esonerandoli da una serie di scadenze ed adempimenti soggetti rispetto ai quali non rilevano le esigenze di tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza connessi anche alle scadenze elettorali e ai quali non si applica neanche, come già sopra detto, il regime sanzionatorio previsto dal primo periodo del comma 12 dell'articolo 1 della legge in esame né quello del secondo periodo dello stesso comma 12, qualora le elargizioni siano disposte da persone fisiche maggiorenni straniere ***nonché il divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla***

carica di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio; il comma 28-ter, che prevede l'applicazione - da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - alle fondazioni, associazioni e comitati che violano gli obblighi previsti dal comma 28-bis del citato articolo unico della suddetta legge, della sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti. Tale sanzione amministrativa è disposta analogamente a quella già prevista per i partiti ed i movimenti politici dal comma 22 dell'articolo 1 della citata legge n. 3 del 2019 ed è suscettibile di determinare un gettito d'entrata aggiuntivo per le casse erariali, seppur allo stato non quantificabile.

Con il **comma 4** del presente articolo si stabilisce che il termine di cui al comma 28-bis, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applica agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dall'entrata in vigore della medesima legge.

Considerata la natura interpretativa e di coordinamento tra norme cui sono dirette le modifiche in esame si rappresentano al riguardo gli effetti di invarianza sulla finanza pubblica, mentre si ribadisce la conservazione dell'applicabilità del regime sanzionatorio di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge 3/2019, suscettibile di comportare entrate, di difficile quantificazione, da destinare alla Cassa delle Ammende per le finalità istituzionali.

In considerazione delle modifiche e del contenuto delle innovazioni introdotte, si ribadisce, pertanto, che riguardo alla disposizione dell'articolo unico in esame non sussistono profili di carattere finanziario suscettibili di incidere negativamente sulla finanza pubblica, significando che le eventuali attività consequenziali alle modifiche normative apportate, potranno essere sostenute avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 4-bis: La norma non comporta oneri per la finanza pubblica

Articolo 44

(Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La disposizione prevede che su proposta del Ministro per il SUD si proceda ad una riclassificazione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE un unico Piano operativo denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

Ad oggi, infatti, esistono oltre mille strumenti sottoscritti: 785 APQ (FSC 2000-2006 comprensivi dei diversi aggiornamenti e addendum), 188 APQ rafforzati (FSC 2007-2013), 11 Programmi operativi FSC 2014-2020, 23 PATTI per lo sviluppo (11 Regioni, 12 patti città metropolitane).

I singoli strumenti individuano specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di governance che possono incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione.

Allo scopo, vengono concentrati gli strumenti di governance oggi in essere in una pluralità di forme e di rispettive regole in appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale. Per la partecipazione ai Comitati di Sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La disposizione responsabilizza maggiormente l'Amministrazione titolare del programma, in ordine all'individuazione degli interventi, alla rispettiva attuazione, e all'approvazione di varianti alla presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

Nell'ambito dei Comitati di sorveglianza è possibile proporre le misure di accelerazione, nonché

contestare eventuali inadempienze di taluni attori.

La norma prevede, inoltre, che, al fine di supportare le Amministrazioni nella progettazione e realizzazione dei competenti interventi infrastrutturali, la destinazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per la progettazione degli interventi infrastrutturali.

Il comma 14 del presente articolo, *estende ai piani operativi, redatti a seguito della riclassificazione operata con tale articolo, le disposizioni già vigenti per la programmazione 2014-2020 e*, rinvia al CIPE per l'adozione delle necessarie misure transitorie a seguito dell'avvenuta riclassificazione degli strumenti.

Il successivo comma prevede la predisposizione di apposite relazioni da parte del Ministro per il Sud al CIPE sull'attuazione delle misure introdotte e sull'andamento della realizzazione degli interventi.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicura un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

Articolo 44-bis

(Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale)

Commi da 1 a 7 La disposizione concede la possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività fiscali differite (DTA) dei singoli e trasformarle in credito di imposta a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate. Tale possibilità di trasformare le DTA riferibili ad alcune poste di bilancio in credito di imposta è applicabile per i contribuenti con sede legale nelle regioni del SUD (Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, Basilicata e Molise).

Ai fini della stima si è proceduto rilevando le DTA:

- relative alle perdite pregresse e alle eccedenze riportabili ACE dai dati provvisori Redditi 2018, per le imprese industriali e commerciali non appartenenti ad un consolidato fiscale, con sede legale nelle regioni del sud, calcolando le DTA relative (all'aliquota del 24%) e limitandole ad un beneficio massimo per singolo contribuente pari al limite di 500 milioni di euro in quattro esercizi.*
- da dati di una elaborazione specifica fornita da Banca d'Italia per le banche con sede legale nelle regioni del sud (DTA iscritte su perdite fiscali, DTA per ACE, DTA IFRS9 e DTA non iscritte);*

Le elaborazioni hanno prodotto DTA convertibili per circa 2,96 miliardi di euro (di cui 2.526,7 milioni di euro per le imprese industriali).

In relazione al dato delle imprese industriali e commerciali, si evidenzia come questo potrebbe essere sovrastimato:

- in quanto la norma esclude le imprese appartenenti ad un consolidato civilistico, mentre le elaborazioni hanno permesso di escludere soltanto le imprese che hanno optato per il consolidato fiscale;*
- in quanto la normativa ha carattere di opzionalità, per cui i contribuenti con una elevata redditività potrebbero non essere interessati;*
- in quanto dall'analisi dei dati sulle aggregazioni, anche considerando i periodi nei quali le norme sugli affrancamenti sono state molto favorevoli, il peso in termini di patrimonio netto coinvolto in tali operazioni straordinarie rispetto al totale è stimato in circa l'1%.*

Tutto ciò premesso, ipotizzando un coinvolgimento delle imprese industriali e commerciali pari al 5%, le DTA convertibili considerate nella stima sono pari a circa 561 milioni di euro.

Ai fini del pagamento del canone, l'andamento della differenza tra le DTA e le imposte versate è stato mutuato dall'andamento indicato nella relazione tecnica originaria all'articolo 11 del decreto Legge 59/2016. Ai fini IRES ed IRAP, la deducibilità del canone ha generato, ad una aliquota media IRES del 17,5% ed IRAP del 4,65%, un minore gettito come indicato in tabella. Il credito di imposta risultante è utilizzabile in quattro esercizi (circa 140,4 milioni di euro annui) e

neutralizza le deduzioni future che sarebbero state naturalmente generate come conseguenza delle imposte anticipate. Ai fini della valutazione degli effetti è stato ipotizzato un periodo di recupero di tali imposte di dieci anni.

Di seguito si riportano gli andamenti di competenza e cassa.

Competenza		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Minori quote deduzioni future da DTA iscritte	DTA SU PERDITE FISCALI	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0	0	0	0	0
	DTA ALTRE VOCI CE/PN	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future da DTA non iscritte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito di imposta		-561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA		8,4	7,5	6,5	5,3	4,1	3,0	2,0	1,5	1,1	0,9	0,8	0,7	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA		0	-1,5	-1,3	-1,1	-0,9	-0,7	-0,5	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	0	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA		0	-0,39	-0,35	-0,30	-0,25	-0,19	-0,14	-0,09	-0,07	-0,05	-0,04	-0,04	-0,03	0	0
Totale		-519,9	38,8	38,0	37,1	36,2	35,3	34,5	34,3	34,0	33,8	0,57	0,56	0	0	0

Cassa		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minori quote deduzioni future da DTA iscritte	DTA SU PERDITE FISCALI	36,8	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	-15,8	0	0	0	0
	DTA ALTRE VOCI CE/PN	21,4	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	-9,2	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future da DTA non iscritte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito di imposta		-140,4	-140,4	-140,4	-140,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA		8,4	7,5	6,5	5,3	4,1	3,0	2,0	1,5	1,1	0,9	0,8	0,7	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA		0,0	-2,58	-1,19	-1,00	-0,79	-0,56	-0,37	-0,15	-0,15	-0,14	-0,12	-0,12	-0,12	0,10	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA		0,0	-0,72	-0,31	-0,26	-0,20	-0,14	-0,09	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	0,03	0
Totale		-73,8	-103,0	-102,2	-103,2	36,3	35,5	34,7	34,5	34,1	33,9	-24,35	0,55	-0,15	0,12	0

Milioni di euro

Il comma 8 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.

Il comma 9 indica gli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033 a cui si provvede:

a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;

e) quanto a 40 milioni euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 45

(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali)

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto si limita a prevedere una modifica al termine per l'adozione dei provvedimenti legislativi di rideterminazione dei vitalizi regionali in essere, ai quali nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2019 non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 46

(Modifiche all'art. 2, comma 6 del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1)

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario.

Articolo 47

(Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici)

La disposizione, per le finalità da essa perseguite, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, con contestuale incremento della dotazione organica, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto personale sono indicati nella tabella seguente:

Costo unitario annuale terza area fascia retributiva FI (inclusi oneri a carico Amministrazione)			Anno	Costo totale (inclusi oneri a carico Amministrazione)	
Trattamento fondamentale	Accessorio (valore medio)	Costo unitario annuale	2019	Numero unità	Onere totale a regime
€ 37.898,83	€ 1.008,00	€ 38.906,83	Rateo (1/12)	100	€ 324.223,58
			2020 (regime)	100	€ 3.890.683,00

Commi da 1-bis a 1-septies- Le disposizioni disciplinano l'istituzione, la finalità, le modalità di

finanziamento e i soggetti beneficiari del Fondo “salva-opere”.

Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori per importo a base d'appalto pari o superiore a 200.000 euro, o di servizi e forniture per importo a base d'appalto pari o superiore a 100.000 euro. Tale contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico da essa predisposto al termine dell'aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento e nei limiti della sua dotazione, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, degli affidatari di lavori quando questi siano assoggettati a procedura concorsuale.

Il contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o del contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

I criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere sono demandati ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino al tale data, sono stanziati sul Fondo 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.

La norma dispone che agli oneri pari 12 milioni per l'anno 2019 e a euro 33,5 milioni per l'anno 2020, si provvede.

a) quanto a 2 milioni per l'anno 2019 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 47-bis

(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

La disposizione introduce il comma 4-bis all'art. 159 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18 del medesimo D.Lgs., in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, prevedendo che l'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti. La disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 48

(Disposizioni in materia di energia)

Comma 1 *La disposizione prevede che, per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. Alla copertura del relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 50.*

Commi da 1-bis a 1-quater - Si modifica il decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 gennaio 2017 al fine di chiarire le modalità di valutazione del risparmio addizionale per gli interventi che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici, ai fini dell'ammissibilità al meccanismo dei Certificati bianchi.

L'intervento non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato poiché gli oneri derivanti dal meccanismo dei certificati bianchi sono coperti mediante le tariffe della vendita dell'energia elettrica e del gas. Pertanto la proposta normativa, che prevede una più adeguata quantificazione degli incentivi da riconoscere agli interventi di installazione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili per la produzione termica, non solo non comporterà maggiori oneri a carico del bilancio statale ma sarà di stimolo alla crescita degli investimenti nei settori: industriale, agroindustriale, alberghiero (anche montano). Nell'arco temporale di 5 anni si è stimato infatti che, per effetto del riconoscimento degli incentivi previsti dalla norma, saranno abilitati investimenti in moderni impianti tecnologici aumentati da biomassa solida di origine agroforestale (fonte rinnovabile per circa 1650 milioni di euro).

Articolo 49

(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

La disposizione in esame prevede un credito d'imposta alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 euro per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono *oltre che* all'estero, *anche in Italia*. Con riferimento agli effetti finanziari si rileva che l'onere è pari al limite di spesa previsto di 5 milioni per l'anno 2020. Alla copertura del relativo onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Articolo 49-bis

(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

Comma 1. Prevede che i datori di lavoro privati possano ottenere un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per i neo-assunti a tempo indeterminato, per i primi 12 mesi del contratto di lavoro, purché:

- si tratti di giovani diplomati presso gli istituti tecnici e professionali, inclusi gli agrari;*
- abbiano previamente disposto una erogazione liberale di almeno 10.000,00 euro nei confronti delle scuole ove si sono diplomati i neo-assunti.*

L'ammontare del beneficio contributivo e la tempistica delle assunzioni in relazione alle liberalità sono disciplinati con il decreto di cui al comma 5.

Dal beneficio contributivo sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, nonché i contributi a carico del dipendente.

L'ammontare del beneficio contributivo è determinato nel limite di spesa di cui al comma 7, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

La predetta somma costituisce limite di spesa per il beneficio contributivo. Il rispetto del predetto limite di spesa sarà garantito in sede di determinazione della misura delle agevolazioni, col decreto di cui al comma 5.

Comunque, la precedente esperienza in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 107 del 2015, permette di concludere che la somma di 6 milioni di euro a regime sarà sufficiente a concedere l'esonero addirittura totale dai versamenti previdenziali.

Infatti, la predetta disposizione di cui all'articolo 1, comma 145, prevedeva il beneficio di un credito di imposta ai privati e alle imprese che avessero riconosciuto liberalità alle scuole.

Ebbene, dai dati disponibili, risulta che circa 20 soggetti all'anno, tra privati e imprese, abbiano versato liberalità pari ad almeno 10.000 euro a singole scuole di ogni ordine e grado, nell'arco dei tre anni per i quali era previsto il beneficio fiscale.

La nuova disposizione prevede un minor numero di adempimenti in capo al datore di lavoro privato, rispetto a quella di cui all'articolo 1, comma 145 e seguenti, della legge n. 107 del 2015. Pertanto, ci si può attendere un incremento nel numero dei soggetti, che non potranno comunque verosimilmente superare le 500/600 unità all'anno in termini di soggetti per i quali è riconosciuta l'agevolazione contributiva

La disponibilità finanziaria è quindi in ogni caso sufficiente ad assicurare l'esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro privato.

Il primo anno nel quale è riconosciuta l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è il 2021. In tale anno il limite di spesa è pari alla metà di quello disponibile a regime, di 6 milioni di euro, in considerazione del fatto che l'accesso al beneficio è distribuito linearmente nel corso dell'anno.

Comma 2. Individua puntualmente le tipologie di interventi laboratoriali che possono essere realizzati per usufruire delle agevolazioni previste.

Comma 3. Prevede che il beneficio contributivo sia riconosciuto a decorrere dal 2021 e ne dispone l'incompatibilità con altre agevolazioni previdenziali previste per i medesimi lavoratori.

Comma 4. Dispone che il beneficio contributivo sia riconosciuto solo nel caso in cui l'erogazione liberale, condizione per accedervi, sia effettuata con sistemi tracciabili, sul conto di tesoreria della scuola.

Comma 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le finestre temporali annuali per l'erogazione delle liberalità di cui al comma 1 e la determinazione della misura delle agevolazioni, sulla base di criteri di proporzionalità, anche per garantire che gli esoneri dal versamento dei contributi previdenziali complessivamente riconosciuti non superino, anche in via prospettica, l'ammontare annuo del limite di spesa disponibile, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Il medesimo decreto deciderà, altresì, quale lasso di tempo massimo possa intercorrere tra la liberalità e le successive assunzioni a tempo indeterminato, al fine dell'accesso al beneficio previdenziale. È previsto che al riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive l'INPS provvede, nei limiti delle risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle scuole delle somme ricevute a titolo di liberalità e dei loro impieghi. A tal riguardo, si rappresenta che ogni scuola è dotata di un proprio sito istituzionale. Pertanto, la pubblicazione sul medesimo di una tabella recante le liberalità ricevute e i relativi impieghi è senza dubbio possibile senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Il comma 7 prevede il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per i benefici contributivi di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma 5 garantirà il rispetto del predetto limite di spesa.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 31 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 49-ter

(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)

La norma scaturisce dall'esigenza di individuare l'ente competente alla manutenzione delle strutture emergenziali. Con la disposizione in esame tale competenza è posta in capo ai Comuni nei cui territori si trovano le strutture e le aree, quali autorità territoriali più vicine alle collettività cui sono state fornite le strutture emergenziali. Viene inoltre previsto che agli oneri per la manutenzione delle strutture, ad esclusione degli interventi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente per il superamento dello stato di emergenza, nel limite massimo di euro 2.500.000. La quantificazione è stata determinata stimando sino al 31 dicembre 2019 un costo di circa euro 50/mese per 3800 Strutture Abitative di Emergenza, oltre a circa 70 euro/mese per la manutenzione di 3200 aree sulle quali insistono le strutture di emergenza. Tenuto conto che gli oneri sono stati già previsti

nell'ambito della quantificazione delle somme occorrenti alla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 50
(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 **milioni di euro** per l'anno 2027, di 47 milioni **di euro** per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Il comma 1 bis incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025 le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il **comma 2** indica gli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17,19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e **dai commi 1 e 1 bis** del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma, pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 **milioni di euro** per l'anno 2028, a 317,891 **milioni di euro** per l'anno 2029, a 307,791 **milioni di euro** per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025. Ai predetti oneri si provvede come di seguito indicato:

a) quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui decorrenza dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro **per l'anno 2020**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 **di cui alla legge** all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;

c) quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145;

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

f) quanto a 20 milioni **di** euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni **di** euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di **parte corrente di** cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 **al** 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di **conto capitale** cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione **degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui** all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

i) quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero **delle infrastrutture e dei trasporti** per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,433 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2021;

l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;

m) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, **in termini di fabbisogno e indebitamento netto** si provvede, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante **corrisponde** utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

p) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004 n. 311;

q) quanto a 650 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2019, mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2019, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151. La predetta giacenza è mantenuta in deposito alla

fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

r) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, all'articolo 1, comma 851, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, le parole "di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020"

Il comma 2-bis riduce di 938,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 537,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il **comma 3** prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 50-bis
(Clausola di salvaguardia)

La disposizione prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

12/4 GIU. 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prof. M. M. M. M. M.

DECRETO LEGGE n. 34 del 2019 - RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

ENUNCIATO	Art.	Co.	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	1		Capo I- Misure fiscali per la crescita economica Proroga del superammortamento (130%) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 fino alla consegna al 30 giugno 2020 con il tetto di 2,5 milioni di euro	e	t		-128,60	-202,10		-128,60	-202,10		-128,60	-202,10
	2		Modifica MINI IRES - Sostituzione vigente disciplina (che prevede la riduzione di 9 pp delle aliquote delle imposte dirette nel caso di utile reinvestito in beni e incremento occupazionale con la riduzione dell'aliquota delle imposte dirette per -1,5 pp nel 2019, -2,5 pp nel 2020, -3,5 pp nel 2021 e 2022; -4pp dal 2023 sul reddito riferibile all'utile trattenuto nell'impresa) - IRES	e	t		129,60	172,90		129,60	172,90		129,60	172,90
2.6	2		Modifica MINI IRES - Sostituzione vigente disciplina (che prevede la riduzione di 9 pp delle aliquote delle imposte dirette nel caso di utile reinvestito in beni e incremento occupazionale con la riduzione dell'aliquota delle imposte dirette per -1,5 pp nel 2019, -2,5 pp nel 2020, -3,5 pp nel 2021 e 2022; -4pp dal 2023 sul reddito riferibile all'utile trattenuto nell'impresa) - IRES	e	t		87,50	86,10		87,50	86,10		87,50	86,10
2.6	2		Modifica MINI IRES - Sostituzione vigente disciplina (che prevede la riduzione di 9 pp delle aliquote delle imposte dirette nel caso di utile reinvestito in beni e incremento occupazionale con la riduzione dell'aliquota delle imposte dirette per -1,5 pp nel 2019, -2,5 pp nel 2020, -3,5 pp nel 2021 e 2022; -4pp dal 2023 sul reddito riferibile all'utile trattenuto nell'impresa) - IRES	e	t		-110,60	-173,80		-110,60	-173,80		-110,60	-173,80
3.10	3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo-IRES	e	t		-33,10	-52,00		-33,10	-52,00		-33,10	-52,00
3.10	3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo-Addizionale regionale	e	t					-1,00	-2,00		-1,00	-2,00
3.10	3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo-Addizionale regionale	s	c		1,00	2,00						
3.10	3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo-Addizionale comunale	e	t					-0,50	-0,80		-0,50	-0,80
3.10	3		Maggiorazione deducibilità IMU immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo-Addizionale comunale	s	c		0,50	0,80						

DECRETO LEGGE n. 34 del 2019 - RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

MINISTERO	Art.	Co.	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO					
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021			
3012	3 sexes	1 lettera b)	Riduzione FISPE (*)	S	C												
3012	3 sexes	1 lettera c)	Riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani (*)	S	C												
3012	4 quater	1,2,3	Incremento commissioni a intermediari per ampliamento utilizzo modello F24	S	C		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54			
4,09	4 quinquies		Ogni sostenuti da Agenzia delle Entrate per aggiornamento modulistica ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale)	S	C	0,50				0,50			0,50				
4,019	5		Modifica agevolazioni fiscali regime imprevisti e rientro dei cervelli	E	T	-3,30	-3,30	-3,30		-3,30	-3,30		-3,30	-3,30			-3,30
5,07	5 ter	1	Esenzione imposte sul reddito delle persone fisiche dei proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale "smart cities"	E	T	-0,55				-0,55			-0,55				
5,07	5 ter	2	Riduzione tabella A MIUR	S	C		-0,55				-0,55			-0,55			
5,07	7		Incentivi per valorizzazione urbana - da aprile 2019 fino al 31 dicembre 2021 - imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa sul trasferimento di immobili in permuta ai costruttori che li riqualificano dal punto di vista energetico e sismico	E	T	-30,00	-40,00	-40,00		-30,00	-40,00		-30,00	-40,00			-40,00
7,014	7 bis		Esenzione della TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (*)	E	T												
7,014	7 bis		Esenzione della TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (*)	S	C												
7,014	8		Sisma bonus zone 2 e 3 - estensione del Sisma Bonus anche nel caso di acquisto di immobili da imprese di costruzione nelle zone sismiche 2 e 3- IRPEF	E	T	-2,70	-31,90	-50,20		-2,70	-31,90		-2,70	-31,90			-50,20

DECRETO LEGGE n. 34 del 2019 - RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

EMENDAMENTO	Art.	Co.	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
26026	26 quater	3 e 7	Intervento integrativo salariale fino a 18 mesi anche non continuativi per lavoratori con riduzione orario di lavoro, interessati da contratto di espansione interprofessionale	S	C	15,70	31,80		15,70	31,80		15,70	31,80	
26026	26 quater	5	Agevolazione all'esodo per lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata	S	C	4,40	11,90	6,80	4,40	11,90	6,80	4,40	11,90	6,80
26026	26 quater	11	Incremento FISPE (*)	S	C									
26026	26 quater	12 lettera a)	Riduzione Fondo per il reddito di cittadinanza	S	C	-10,00	-6,70		-10,00	-6,70		-10,00	-6,70	
26026	26 quater	12 lettera b)	Riduzione FISPE	S	C	-10,10	-6,70		-10,10	-6,70		-10,10	-6,70	
26026	26 quater	12 lettera e)	Riduzione tabella A MEF	S	C		-3,30			-3,30			-3,30	
26026	26 quater	12 lettera e)	Riduzione tabella A Lavoro	S	C		-2,00	-2,00		-2,00	-2,00		-2,00	-2,00
26026	28		Semplificazione Patti territoriali e Contratti d'area	S	K				12,75	29,75		12,75	29,75	
26026	29	2	Servizi di tutoraggio a supporto delle imprese	S	C					0,50	1,50		0,50	1,50
26026	29	5-8	Agevolazioni per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione	S	K	10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00	
26026	30	14 quater	Fondo per stabilizzare i contributi a favore dei Comuni per potenziare investimenti, efficientamento energetico e sviluppo territoriale	S	K		75,00	200,00		75,00	200,00		75,00	200,00

DECRETO LEGGE n. 34 del 2019 - RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

EMENDAMENTO	Art.	Co.	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO			
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
38G30	38 quater	3	Contributo alla regione Sicilia a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica	e	ext	-10,00									
38G30	39 quater	4	Contributo alla regione Sicilia a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica	s	c				10,00				10,00		
38G30	38 quater	3	Riduzione FISPE	s	c	-10,00							-10,00		
38G30	40	1	Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale ai lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa a causa della chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E 45	s	c				6,00				6,00		
	41	1	Estensione trattamento di mobilità in deroga anche ai lavoratori che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga successivamente al 31 dicembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019	s	c				9,60				9,60		6,00
41G10	41bis		Riconoscimento pensione di inabilità ai lavoratori affetti da malattie asbesto correlate a coloro che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 5 anni nell'intera vita lavorativa ancorché non si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa	s	c	7,70	13,10	12,60	7,70	13,10	12,60	7,70	13,10	12,60	
41G10	41bis		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6 del D.L. n. 4/2019 - Assunzione personale INPS	s	c	-7,70	-1,10		-7,70	-1,10		-7,70	-1,10		
41G10	41bis		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6 del D.L. n. 4/2019 - Assunzione personale INPS - effetti riflessi	e	f/c				-3,73	-0,53		-3,73	-0,53		
41G10	41bis		Riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza	s	c		-12,00	-12,60		-12,00	-12,60		-12,00	-12,60	
41G10	41bis		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari	s	k				-3,73	-0,53		-3,73	-0,53		
44G6	44 bis	2	Misure IRPE5 deducibilità canone DTA	e	t			-2,58			-2,58				-2,58

DECRETO LEGGE n. 34 del 2019 - RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

EMENDAMENTO	Art.	Co.	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO									
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021							
44.06	44 bis	2	Minore IRAP deducibilità canone DTA	e	t																
44.06	44 bis	2	Minore IRAP deducibilità canone DTA	s	c			0,72													
44.06	44 bis	2	Canone annuo DTA	e	ext		3,40	7,50				8,40	7,50				3,40		7,50		
44.06	44 bis	4	Minori quote deduzione future da DTAiscritte - DTA altre voci CE/PN	e	t		36,80	21,00				36,80	21,00				36,80		21,00		
44.06	44 bis	4	Minori quote deduzione future da DTAiscritte - DTA altre voci CE/PN	e	t		21,40	12,20				21,40	12,20				21,40		12,20		
44.06	44 bis	4	Credito di imposta DTA	s	c		140,40	140,40				140,40	140,40				140,40		140,40		
44.06	44 bis	8	Incremento FISPE (***)	s	c																
44.06	44 bis	9 lettera a)	Riduzione FISPE	s	c			-20,00				-29,80	-20,00				-29,80		-20,00		
44.06	44 bis	9 lettera b)	Riduzione Tabella B MEF	s	k			-3,00					-3,00						-3,00		
44.06	44 bis	9 lettera c)	Fondo attuazione programma di Governo	s	c			-10,00					-10,00						-10,00		

DECRETO LEGGE n. 34 del 2019 - RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

ENDEBITAMENTO	Art.	Co.	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO						
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
49 bis	1		Esonero del versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che dispongono di esogestioni liberali di importo non inferiore a 10.000 euro nell'arco di un anno a favore di istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario	S	C			3,00										
49 bis	7		Riduzione del Fondo attuazione programma di Governo	S	C			-3,00										-3,00
49 bis	1		Incremento FISPE (***)	S	C													
			Capo V - Coperture															
	50	1-bis	Incremento risorse per edilizia sanitaria (*)	S	K													
	50	2, lettera b)	Riduzione Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (quota non programmata)	S	K	-50,00	-30,00		-50,00	-30,00		-50,00	-30,00		-50,00	-30,00		
	50	2, lettera c)	Riduzione FISPE	S	C	-34,00	-34,46	-92,46	-34,00	-34,46	-92,46	-34,00	-34,46	-92,46	-34,00	-34,46	-92,46	
	50	2, lettera d)	Riduzione Fondo programma di Governo	S	C	-23,00	-10,00		-23,00	-10,00		-23,00	-10,00		-23,00	-10,00		-10,00
	50	2, lettera e)	Riduzione Fondo esigenze indivisibili	S	C	-6,00		-80,00	-6,00		-80,00	-6,00		-80,00	-6,00			-80,00
	50	2, lettera f)	Riduzione Fondo riaccertamento residui perenti correnti MEF	S	C	-20,00	-50,00	-50,00	-20,00	-50,00	-50,00	-20,00	-50,00	-50,00	-20,00	-50,00	-50,00	
	50	2, lettera g)	Riduzione Fondo riaccertamento residui perenti conto capitale MISE	S	K	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	
	50	2, lettera h)	Card 18enni	S	C	-100,00			-100,00			-100,00			-100,00			
	50	2, lettera i)	Riduzione Tab A MISE	S	C	-9,00	-9,40	-9,40	-9,00	-9,40	-9,40	-9,00	-9,40	-9,40	-9,00	-9,40	-9,40	
	50	2, lettera l)	Riduzione Tab A MIT	S	C	-0,32	-1,43	-3,43	-0,32	-1,43	-3,43	-0,32	-1,43	-3,43	-0,32	-1,43	-3,43	
	50	2, lettera l)	Riduzione Tab B MISE	S	K		-25,00	-25,00		-25,00	-25,00		-25,00	-25,00		-25,00	-25,00	
	50	2, lettera m)	Fondo compensazione contributi pluriennali	S	K				-30,00	-35,00		-30,00	-35,00		-30,00	-35,00		

DECRETO LEGGE n. 34 del 2019 - RECANTE MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

EMENDAMENTO	Art.	Co.	Descrizione	S/E	Natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	50	2, lettera n)	Rimodulazione risorse per edilizia sanitaria	s	k	-50,00	-80,00	-45,00	-50,00	-80,00	-45,00	-50,00	-80,00	-45,00
	50	2, lettera o)	Riduzione finanziamenti Agenzia Entrate	s	c	-50,00			-50,00			-50,00		
	50	2, lettera p)	Contributo conto interessi Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)	s	c	-37,00	-30,00	-30,00	-37,00	-30,00	-30,00	-37,00	-30,00	-30,00
	50	2, lettera q)	Versamento delle somme gestite presso il sistema bancario della Cassa per i servizi energetici e ambientali su un conto corrente di tesoreria centrale fruitifero	e	ext				650,00					
	50	2, lettera r)	Mancata assegnazione al MISE di quota parte delle entrate dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa	e	t		5,00							
	50	2, lettera r)	Mancata assegnazione al MISE di quota parte delle entrate dei diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa	s	c					-5,00				-5,00
2,6	50	2 bis	Riduzione Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani (***)	s	c									
			TOTALE ENTRATE	e		-273,41	-105,74	-250,02	-346,99	-75,92	-221,39	-96,99	-75,92	-221,39
			TOTALE SPESE	s		-214,85	-106,94	-250,92	-350,23	-77,95	-222,87	-100,23	-77,95	-222,87
			SALDO			1,44	1,20	0,90	3,25	2,03	1,48	3,25	2,03	1,48

(*) Per l'articolo 7 bis, articolo 26 quater, comma 11, articolo 38, comma 1ter, lettera d); articolo 44 bis, comma 9, lettera d) e articolo 50, comma 1 bis si registrano effetti a partire dall'anno 2022;
(**) Per l'articolo 3 sexies e articolo 16 quinquies si registrano effetti a partire dall'anno 2023;
(***) Per l'articolo 44 bis, comma 8 e articolo 50, comma 2 bis, si registrano effetti a partire dall'anno 2024, e per l'articolo 50, comma 1 si registrano effetti a partire dal 2026